# P E R

## L'Univerſità di Acquaviva

COLLE-CROCE

## Nella Cauſa delle Decime in S. C.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Scrivano D. Giuſeppe Caccia.

NAPOLI 1776.

*Nemo te, Augustorum Clarissime fallat: quia valde periculosissimum est, res semel Deo fideliter dicatas ad usus Pauperum, & Servorum Dei, violenter postmodum diripere, & ad seculares usus, contra auctoritatem divinam retorquere.* WALLA S. Abate di Corbeja all' Imperadore LODOVICO. Mabillon. lib. II. *Santi Benedettini.*

I Grandi, ed i Ricchi, non eſcluſe le Comunità religioſe, ſono ſtati ſempre ſogetti ad appropriarſi quanto loro ſia ſtato a portata di togliere.

Quando ſi dia una occhiata ai monumenti della noſtra iſtoria, e delle noſtre leggi, non che alle continue occupazioni dei noſtri Tribunali, ſi vedrà, che la coſa non ammette controverſia: ma più ancora, che forſe niuna parte dell' Europa, quanto il Regno noſtro, ha ſentito il molto, che la barbarie di alcuni pochi abbia abuſato della ſemplicità degli altri. Non è certamente ſtrana coſa il vedere tutta la potenza, e tutta la felicità dalla parte degli uni, e da quella degli altri tutta la debbolezza, e tutta la miſeria. Per difendere il mal tolto, un titolo ſi fa naſcere. Un diploma ſuppoſitizio, un falſo iſtromento, una convenzione ſoggiata, è raro, che non ſi produca. E quando tutto mancaſſe, il Mondo sà, come ſi fa valere quello degl' invaſori, de' quali parlò Tacito. *Regis Apionis agros proximus quiſque Poſſeſſor invaſerat; diutinaque licentia, & injuria, quaſi jure, & æquo nitebantur* (1). Ecco l' idea della cauſa per cui ſcrivo.



(1) Tacit. annal. 14.

# FATTO.

IN Decembre 1772. l' Univerſità di Acquaviva in Contado di Moliſe, deduſſe nel S. C. pretendere quel Paroco D. Felice Radi, da' Cittadini ſuoi, la decima, ſotto preteſto di congrua. Ma perche queſta ſe gli dovea dal Poſſeſſore Signor D. Francesco Antonio Cedronio, che avea quel Feudo a titolo di Commenda: conchiuſe coſtringerſi coſtui a tale preſtazione (1). Ed ove lo doveſſe l' Univerſità; intendeva dargli la conciliare, a tenore delle ultime leggi del Re (2).

Quel Signor Commendatore, che era uſo tener avvilita quella Popolazione, al ſegno di non aver potuto mai erger la teſta, nè riſentirſi a' Tribunali, degli affanni, che l' opprimevano; ſi ſcatenò contro sì fatta domanda, ed ogni ſtudio ripoſe per reſiſterle.

Per le prime non gli andò a grado far faccia in Conſiglio. Ma ſi sforzò quanto Uomo poteva, appo il Delegato di Malta Caporuota D. Diego Ferri, che per ventura era vecchio, e carico di acciacchi, e veramente avea ordini ſecondo il deſiderio (3). E tanto piacevole, che trovava queſta via, che, per non perderla, ne portò fino la queſtione di Tri-

(1) *Fol.* 1.
(2) Diſpacci ſull' abolizione delle decime de' 25. Luglio, e 19. Settembre 1772.
(3) *Fol.* 3. *ad* 13.

Tribunali nella Real Camera di S. Chiara (4). E come fu dalla Real Camera deciſo: *Sacrum Regium Conſilium* (5), ecco, che cominciò farvi le ſue oppoſizioni.

Il tenere un minuto conto di queſte, ſarebbe lo ſteſſo, che non finirla per un meſe. Bello è, che non furon mai una, due, o dieci. Ma mutavan tuono, e colore, a proporzione, che ſi eran trovate ineffi-caci le prime. Il fine però fu ſempre uno: cioè di non voler perdere quella porzione, che per abuſo pretendeva per sè, da quelle decime, che voleva il Paroco, e che eran ſacramentali. E per non perderla ne foggiò un Romanzo (6).

Fingendo a buon conto, che la Terra di Acquaviva ſorgeſſe dal niente ſulla mettà del XVI. ſecolo, e che faceſſe col Commendatore di quel tempo, preteſo fondatore, le ſue capitolazioni; per virtù di eſſe queſta tale decima ſi doveſſe *ex pacto*. Da queſta premeſſa finalmente ne tirava la conſequenza: di dover egli eſſere mantenuto nel poſſeſſo dell' eſazione, come colui, che portava il peſo di quella Chieſa, ſervita da un Paroco, e di 4. Coadjutori, e perciò eccettuato nel diſpaccio de' 19. Settembre 1772.

Ma intanto, come il S. C. andò a vedere qualche errore di Loica groſſolano in queſto raziocinio: ed al-

(4) *Fol.* 45. *ad* 46.
(5) *Fol.* 53. *ad* 54.
(6) *Fol.* 28.

altresì insostenibili le capitolazioni (7). Mentre per altra parte costava il non aver mai il Signor Commentatore tenuto le mani all' esazione (8) di questa decima, che era sacramentale. Atteso finalmente anche il contentamento del Paroco (9); a 20. Decembre 1773. venne a decretare: *quod infra quatuor dies audiandur Partes super omnibus hinc inde deductis. Et interim visa dicta declaratione* (del Paroco) *Universitas Terræ Aquævivæ collis crucis, ejusque Cives continuent solutionem duc. centum quolibet anno, pro decima sacramentali debita Rev. Parocho &c.* (10).

Andò sì poco a grado al Signor Commendatore questo decreto, che ne produsse molti capi di nullità, con deposito (11).

L' Universita gli professa dell' obligazione dacchè le produsse, e dacche l' accompagnò (forse per inavvertenza) con alcuni documenti, che fecero la di lei ragione (12). Le nullità furon dettate dall' ineguaglianza, e dall' incertezza, solito linguaggio di chi ha torto. Assumeva il possesso dell' esazione, che non potè mai dimostrare. Voleva mutar natura alle contese decime, e da sacramentali, quali le avea sempre chiamate prima (13), le diceva prediali, anzi censo enfiteutico, e dovute *ex pacto*, in virtù delle divi-

(7) *Fol.* 30. *ad* 40.
(8) *Fol.* 61, *a & a tergo.*
(9) *Fol.* 52.
(10) *Fol.* 63.
(11) *Fol.* 64.
(12) *Fol.* 67. *ad* 75.
(13) *Fol.* 28.

diviſate capitolazioni . Eran a buon conto un giuoco di parole , e di contradizioni , e niente dippiù .

I documenti furon per lui altretante Zolfe , che altro non manifeſtavano , ſe non un continuo , e non interrotto ſtudio di pallîare quel , che voleva ingiuſtamente pretendere ſopra quella infelice Popolazione .

In queſto frangente anche fù , che comparvero in iſcena quattro Preti , li quali , inteſtata la procura loro al Procuratore iſteſſo del Signor Commendatore ( 14 ) , vennero ad inerire alle nullità , e prorupperò , con loro ſupplica in altre ſciocchezie (15) , che non meritano la pena di eſſer ripetute ; come dovea eſſere per altro , ove parlavano ſecondo ad altri piacque , e contro la verità , e la propria coſcienza .

Quindi avvenne , che propoſteſi a 22. Agoſto 1774. , il S. C. pronunziò : *nullitates non obſtare , & depoſitum liberetur in beneficium R. F.* ( 16 ) .

Stando le coſe nello ſtato di contentars' il Paroco della conciliare , che riceveva dalle mani dell' Univerſità . A' ſavj difenſori del Signor Commendatore è piaciuto compilare quel termine ordinato dal S. C. ( 17 ) , che in principio tanto gl' ingrebbe . E lo ha compilato anche a nome delli Rev. Coadjutori ( 18 ) .

L' Univerſità del pari ha fatte le ſue pruove : ma ſemplici , ed innocenti , ſecondo furon ſempre le ſue intenzioni . Compilando il Signor Commendatore , ha

(14) *Fol.* 25.
(15) *Fol.* 77.
(16) *Fol.* 87. *a ter.*
(17) *Fol.* 63.
(18) *Fol.* 98.

ha portata la cauſa dove non era, ma dove all'Univerſità torna più conto, e al punto ove vuole, che reſti per deciderſi.

Io, che ſcrivo per l'Univerſità, terrò queſt'ordine, che è forſe il più conducevole alla dimoſtrazione della ragione, che le aſſiſte. Non dipartendomi una linea dalle tracce portemi dall'Avverſario: dopo aver detto I. alcuna coſa ſulla natura della diſputata Decima; onde ſi ravviſerà ſacroſanta la deciſione del S. C., e che niun dritto può rappreſentarv' il Signor Commendatore, ne i Rev. Coadjutori. Parlerò in II. della fondazione di quella Terra, e del paſſaggio all' inclito Ordine di Malta. III. farò parola delli documenti eſibiti, e delle pruove dell' Avverſario. Mercè il peſo de' quali, verrà per IV. che il mantener il Paroco, la Chieſa, e li Poveri di Acquaviva, ſia a peſo del Signor Commendatore, che ha quella Terra in mero beneficio eccleſiaſtico.

CAP.

45.

# CAPO I.

*Le decime in controverſia ſono ſacramentali. Come tali non poſſono appartenere, che al Paroco; in eſcluſione de' Preti comparſi in giudizio, e del Signor Commendatore, che è laico.*

## §. I.

PEr uno, che veneri, come io mi fo preggio, i decreti del S. C., ſarebbe ſe non impertinenza, vano almeno, entrare al diſcorſo, che imprendo, ſulla natura delle Decime, che ſi controvertono.

Sono eſſe mere ſacramentali, potrei ſoſtenere con coraggio, ſol perche tali le ha riputate il S. C. co' ſuoi decreti, a relazione del Signor Conſigliero D. Giovanni Pallante, che, *publico bono natus*, con tanto decoro della toga, ha gli univerſali ſegreti ringraziamenti di tutti, appunto per la ſua imparzialità in eſaminare, con un cuore giuſto, le ragioni de' Contendenti.

E' fuori d' ogni dubbio, che il dritto a' Miniſtri dell' Altare di domandar da' Fedeli la loro ſuſſiſtenza, derivi dalla legge divina naturale. *Omnem medullam olei, & vini, ac frumenti*, diſſe Dio ad Aronne: *univerſa frugum initia, quas gignit humus, & Domi-*

*no deportantur, cedent in usus tuos. Filiis Levi*, disse Dio altresì, *dedi omnes decimas pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis* (1).

Gesù Cristo mandando a predicare gli Apostoli, ordinò loro, non darsi pena di aver danaro in saccoccia, nè di ammanir vestimento, nè bastone per lo viaggio: mentre, chi fatigava, dovea ripetere il sostegno da coloro, per cui impiegava la sua fatica (2).

S. Paolo per obligare i Corinti al mantenimento di chi loro annunziava il Vangelo, diceva: chi è colui, che va alla guerra a proprie spese? Chi è, che pianti una Vigna per indi non gustarne del frutto? Se noi seminiamo nelle Anime vostre beni spirituali, che gran fatto è, che poi partecipassimo del vostro bene temporale (3)?

E' adunque comandamento espresso di Gesu Cristo nel Vangelo, che si debba la sussistenza al Ministro, che annunzia la parola. Quanto alla quantità non è determinato: dapoiche quello, che sarebbe sufficiente in un luoco, in un tempo, sarebbe soverchio, o manchevole in un' altro. E se nelle Decretali sta det-

(1) *Numer.* 18.

(2) Dominus ordinavit iis qui evangelium annuntiant de evangelio vivere. Paul. I. Cor. 9.

Qui bene præsunt Presbyteri duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo, & doctrina 1. Timot. 5. . . . . Dignus est Operarius mercede sua. Vedi Ludovico Tomasini, Ancienne, & nouvelle discipline de l' Eglise Par. 1. Lib. 3. Cap. 1.

(3) Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus? Paul. ibid.

detto doversi la *decima* per legge divina; non si dee intender ciò in piedi della lettera, mentre vi si piglia il determinato per l'indeterminato, e per decima non si dee intendere, che il necessario (4).

S. Tommaso pretende, che l'obligazione di pagar le decime è in parte di dritto divino, ed in parte d'istituzione ecclesiastica. Di ragion divina, in ciò, che Gesu Cristo dice, doversi all'Operario la mercede. Di dritto ecclesiastico, in quanto la Chiesa ha determinato il quanto, ed il modo di rincompensare gli Operarj Evangelici.

Sanno i Dotti, che prima di Costantino, non si pensò, nè si parlò mai delle decime propriamente dette, e che introdotte dopo i tempi di questo grande Imperatore, non cominciassero ad esser precettate, che nel VI. secolo (5).

Prima di questo Principe, neppure abbiamo monumenti ecclesiastici da farci giudicare esservi state Parocchie, nè Curati per consequenza. Gli atti degli Apostoli, le pistole di S. Paolo, il Libro dell' Apocalisse, non parlano, che di Chiese considerabili; di Vescovi, e di Preti, che vi risedevano. Santo Ignazio, e San Cipriano non dirigono le lettere loro, che ai Vescovi delle Città.

S. Giustino dice nettamente, che la Domenica, i Fedeli della Città, e della Campagna si univano dove il Vescovo offeriva il sacrificio dell'Eucaristia; che



(4) Sarpi. Trattato delli Beneficj Art. XXI. Quest. 1.
(5) Boehmer. jus Parochiale Sect. 7. Cap. 1. De decimis §. 7.

si distribuiva agli Astanti, o si mandava agli assenti per mezo delli Diaconi, sotto la voce *Fermentum* (6). Pruova dell' Unità del Corpo, e della Chiesa, che formavano.

In que' primi secoli il Vescovo era il solo, e l'ordinario Ministro del battesimo solenne. Li Preti non battezavano, che in assenza del Vescovo, o di ordine di lui, essendovi presente. L' Autorità di darlo ai Parrocchiani venne ai Curati col tempo, e quando si vide il rischio, che ridondava dal ritardo del battesimo per le feste solenni.

Dei Vescovi era altresì il riconciliare i Penitenti. Il terzo Concilio di Cartagine lo permettè ai Preti (7) in assenza del Vescovo, e nel caso di una pressante necessità. Tutto a buon conto, quanto si concerneva al Ministero dell' Altare, e della parola, che oggi costituisce la carica parocchiale, era del Vescovo, e de' Preti sotto i di lui ordini. Cosicchè come tratto tratto andarono a stabilirsi i rispettivi Curati ai luochi particolari, si considerò così rispettabile il rango loro, che eran riputati immediati a lui. Così rappresentò a' Curati suoi Teodolfo Vescovo di Orleans. *Scitote vestrum gradum, nostro gradui secundum, & penè conjunctum esse* (8).

Trasferite a' Curati quelle facoltà, che prima godevano i soli Vescovi, di amministrar li Sagramenti, passò con esse il dritto a percepir le decime, che pri-

(6) Justin. Apol. 2.
(7) Can. 32. 36.
(8) Tomasin. Part. 4. L. 1. Cap. 28.

printa a mano del Veſcovo colavano per mantenimento de' Preti, de' Poveri, della Chieſa, e degli Oſpedali; riſerbandoſene le ſole quarte.

In Francia (onde le decime vennero a noi in Italia); per lo ſcandaloſo abuſo introdotto di andare e gli Abati, e li Veſcovi in perſona alla guerra, non già per fare i doveri di Religioſi, e di Miniſtri di Gesu Cristo, ma per combattere colle armi alla mano; non contentandoſi della quarte, che prima ſi pigliavano, tiraron tutto a ſe, a tale, che i poveri Preti, che amminiſtravano la parola di Dio, e li Sacramenti al Popolo, rimaſero ſenz' avere di che vivere.

Queſto ſpinſe gli Abitanti di contribuir ad eſſi alcuna parte del loro, ſecondo la propia divozione. Ma come ciò facevaſi più liberalmente in un luoco, e più ſcarſamente in un'altro, ne naſcevan quindi delle doglianze, e ſi cercò ſapere quanto biſognava dare al ſuo Curato? E l'opinione comune fu di darſi la decima parte, ad eſempio della Legge del vecchio teſtamento (9), comecche, come abbiam veduto, il Vangelo, e S. Paolo non diceſſero altro, ſe non di dare il ſoſtegno neceſſario. Ma ſe i Parochi poi ſi ſtudiaſſero di provar ne' ſermoni loro l'obligazione di pagarla ſtrettamente, Dio cel dice. Si ſa, che la coſa paſsò tanto avanti, che quaſi in queſto riponevano tutta la per-

(9) Decimas tuas non tardabis reddere. Exod. 22.
Offeretis decimas, & primitias manuum veſtrarum. Deuter. 12.

perfezione del Criſtianeſimo, eſagerando doverſi la decima ſino del prodotto del propio travaglio, ſenza eccettuar la caccia, o la paga del povero Soldato.

Sono ben celebri perciò le autorità inſerite nelle decretali, di ALESSANDRO III., di CELESTINO III., e d'INNOCENZO III. Se non che ſi può dire, che i Canoni, che parlan così, ſono poſteriori al x. ſecolo: val dire del tempo della barbarie, e dell'ignoranza.

Quando Carlo Magno s'impadronì dell'Italia, e vi calò di perſona, trovò le coſe ſtabilite diverſamente in diverſi luochi. Ed avendolo preſo vaghezza di riformar le coſe eccleſiaſtiche, come a tutti è noto; tra l'altro, reſtituì a' Curati i fondi uſurpati loro dai Veſcovi, e ſtabilì il coſtume da gran tempo introdotto nella Francia, di darſi la decima alle Chieſe Parocchiali (10), che incominciò dirſi perciò *Sacramentale*.

Ora è coſa permanentiſſima, e vera, che dal tempo di cui parlo, dello ſtabilimento delle decime, fino ad oggi, e finche durerà col Mondo la ſanta noſtra Religione, ſempre ſi è tenuto, e ſi terrà, che i ſoli Parochi abbiano, come i Canoniſti, e li Teologi tutti dicono, *intentionem fundatam* (eſcluſivamente di ogni altro chiunque) *reſpectu omnium Decimarum intra Parochiæ fines exiſtentium* (11). Io non

(10) FRA PAOLO Trattato de' Benefici Art. XV. BOEHMER. Loc. cit. DE MARCA . . . .

(11) Cap. cum contingat 29. X. De Decimis. Ibi: cum percepi-

non istò quì ad allegarne canoni, e dottrine, per non far cosa sazievole. E quante volte scettico alcuno si trovasse, se ne ricrederà sol che apra GRAZIANO (12), e chiunque delli buoni Canonisti, che neppur mi piglio briga citarli.

Solo vo ricordare un illustre testimonio di Amulone Vescovo di Lione, rapportato dal sempre grande *Van-Espen* (13). Alcuni Monaci tenevano in serbo negli Oratorj loro certe Reliquie, di cui ne raccontavan prodigj. Il Popolo concorrendovi, come sempre, da buoni Religiosi veniva pelato a meraviglia. Fu quindi il santo Arcivescovo di Lione domandato dal Vescovo Lingonienſe, nella cui Diocesi era il caso, di come poteva regolarsi? Rispose il dotto, e pio Arcivescovo: *Annuntiando omnibus fideliter, atque obstentando, ut intermisso ejusmodi vano, & pernicioso concursu, unde nulla animæ salus, nulla corporis incolumitas, nulla vitæ utilitas provenire cognoscitur, unaquæque Plebs in Parochiis, & Ecclesiis, quibus attributa est, quieta consistat, ubi sacrum baptismæ accipit, ubi Corpus, & Sanguinem Domini percipit, ubi Missarum solemnia audire consuevit, ubi a Sacerdote suo pœnitentiam de reatu, visitationem in infirmitate, sepulturam in morte consequitur, ubi etiam* DECIMAS, *& primitias suas offerre præcipitur, ubi filios suos baptis-*

ceptio decimarum ad Parochiales Ecclesias *de jure communi* pertinet. Vedi BOEMERO jus Parochiale Sect. 7. Cap. 1. De Decimis §. 9.

(12) GRATIAN. Caus. 16. Quæst. 1. Cap. 24., & seqq.

(13) Part. 2. tit. 33. De Decimis Cap. 3. §. IV.

*ptiſmatis gratia initiari gratulatur, ubi verbum Dei aſſidue audit, & agenda, ac non agenda cognoſcit.*

## §. II.

SE ſta ſaldo, come credo, che non poſſa dubbitarſene, che il dritto alle decime ſia de' ſoli Parochi, l' iſtituto de' quali è provenuto a noi dagli Apoſtoli, onde la più parte de' Teologi, ed eruditi convengono, che la parochiale autorità è fondata *in jure divino*, ed immediatamente è venuta da Dio, come da loro pari l' han dimoſtrato il chiariſſimo P. Lodovico Tommasini (14) e l' onore della noſtra Italia Lodovico Antonio Muratori (15). Rimane a vedere ſe alle decime dovute al Paroco d' Acquaviva, poſſano per ventura parteciparne i Preti, che ſon comparſi nel giudizio, o pure il Signor Commendatore, che comecche laico, fa guerra, *unguibus, & roſtro*, per volerne almeno una quarta.

Ma ohime, che la cauſa di queſti Signori è ſpallata irrecuperabilmente: e l' articolo è tanto poco ſtrano ne' Canoniſti, che pochiſſimo accade, che io debba parlarne.

Cavillavano alcuni, che dacche nelle Decretali ſtà detto doverſi le decime alle Chieſe Parochiali, e non ſemplicemente al Paroco: potevano quindi i Pre-

(14) Diſcipline de l' Egliſe Part. 1. lib. 1. Cap. 21. De Beneficiis.

(15) Muratori Diſertaz. 74.

Preti aſpirarvi, e pretenderne ancor eſſi. Ma le deciſioni furon bene oppoſte alle intenzioni loro.

Si ſtabilì per legge, che ſolamente i Curati *fundati ſint in decimis prædialibus, provenientibus intra limites ſuarum Parochiarum* e ciò, anche *contra Epiſcopum* (16).

Il ſolo caſo nel quale poſſono partecipare altri alle Decime, ſecondo i Canoniſti, è *quando Eccleſia Parochialis, eſt incorporata Capitulo, aut Monaſterio* (17). Ma queſto è tanto lontano dal caſo noſtro, che ſarebbe faſtidio l' impiegarvi una parola. Noi ſiamo ne' ſtretti termini di una Chieſa parochiale governata dal Parroco, con niuna altra rendita delle Decime Sacramentali, e niente più. E li Preti non ſono, che di un Paeſe piccolo, ordinati *ad titulum patrimonii*, che leggono il breviario, e talora mormorano qualche poco delle Vicine.

Alcuni Canonici ſi dolſero a tempi di Bonifacio VIII. di eſſere ſtati ſpogliati dal Paroco della percezione delle decime, che nella di lui Parocchia dicevano *poſſediſſe aliquamdiu*. Quel Pontefice, illuſtre anche per la ſcienza de' Canoni, non eſitò punto decidere *nequaquam reſtitui debere* li Canonici, *niſi* EVIDENTER *docuerint, quod earum poſſeſſionem legitime aſſecuti fuiſſent* (18).



(16) Rebuf. tract. de decimis quæſt. 7. Fagnanus ad Cap. 20. X. De Decimis.

(17) Van-Espen Part. 2. tit. 33. De Decimis Cap. 3. §. 8.

(18) Ad decimas, quas Canonici S. Nicolai ſe aſſerunt, intra Parochiam Eccleſiæ B. Cleti poſſediſſe aliquamdiu, & eos per eumdem Clericum ſpoliatos fuiſſe: nequaquam reſtitui debere, niſi

Da queſta pontefical deciſione, e dal fondamento di eſſa, nota ben ſaviamente Bernardo Van-Espen (19), eſſer patente *Pontificem non dubitaſſe, decimas pleno, & indubitato jure ſpectare ad Parochum; caſq; Parochum ſibi vindicare poſſe, quamdiu non oſtenditur ſpeciali titulo eas ad alium ſpectare.* E queſto titolo tanto è neceſſario, che dee concorrere anche nel caſo, che ſi alleghi il poſſeſſo di 40. anni (20). E dee eſſere troppo ſcevero di vizj intrinſeci, e ragionevole, che poſſa aver dato al Poſſeſſore la giuſta cauſa di preſcrivere.

Quì debbo temere, che i Reverendi opportunamente mi vengano incontro con dirmi: Queſto è il caſo noſtro. E' vero, che noi non abbiam documento alcuno della incorporazione della Chieſa parocchiale al Capitolo, che ad Acquaviva non vi è, ne vi può eſſere. Pur tuttavia: noi alle decime ſacramentali abbiamo un titolo, e ce 'l trovamo eſibito negli atti: Siam Coadjutori. Non è mica burla.

Adagio, miei rev. Coadjutori. Voi ne Coadjutori ſiete, ne del voſtro titolo potete farne uſo migliore, che di ravvolgervi acciughe.

E' da ſaperſi per fatto, che nell' anno 1752. dietro la tradizione, che ſi ha del titolo grazioſiſſimo onde quel Feudo ſi poſſiede dalla Sacra Religione; cioè la famoſa donazione delli Benedettini un tempo di S. An-

niſi evidenter docuerint, quod earum poſſeſſionem legitime aſſecuti fuiſſent. Cap. 2. X. De reſtitut. ſpoliat.

(19) Van-Espen loc. cit.

(20) Per la decretale di Bonifacio VIII. Cap. 1. de Præſcriptionibus, in 6.

S. Angelo in Palazzo (di cui mi toccherà parlarne a lungo più giù), col peso di tenervi *aliquas personas idoneas ad divina officia ibi celebranda, ac orationes ad Deum divote porrigendas, pro suffragio illorum, qui prædictum fundaverunt Monasterium* (21). I Preti fecer qualche premura appo il Signor Commendatore D. Antonio Cedronio, illustre Zio dell' Attuale. Se si dee credere ad un documento, che è negli atti (22), che si dovea avere tutto il ritegno di esibirlo, se ne fece causa in Roma, e comparisce, che vi fusse intesa l' Università: quell' Università, che di questa facenda non sa una maledetta, ne si ricorda aver avuta mai questa lite in Roma.

La Curia Romana, che non fa mai decreti ingiusti, ne mai pronuncia *contra apertum jus*; nel caso uscì d' intrico di questa maniera. Se le presenta un parlamento dell' Università in cui protestava contentarsi, che per turar la bocca ai Preti, si facesse un partaggio orroroso di quelle Decime Sacramentali, che erano del povero Paroco. E con labro asciutto, e con un cuor franco decide *contra titulum*: *contra jus*: dovere quella Chiesa esser servita da sei Cappellani: ma per mercede doveano contentarsi della rata della quarta porzione delle Decime Sacramentali, a tenore del parlamento, che nella Zolfa di Roma piacque dirla *Conventionem*.

 E que-

(21) *Fol.* 74. Copia di un decreto di Roma senza il Regio exequatur.

(22) *Dict. fol.* 74.

E queſta, e non altra è l' iſtoria della coſtituzione delli noſtri Coadjutori, che oggi ſono entrati ancor eſſi a far guerra all' Univerſità, e dilaniar il ſeno di quella Madre, che li nutre, e cerca fare la cauſa loro.

Toccando a me l' eſcludere il gran titolo, non voglio entrare a cenſurare il decreto di Roma. Ogni Giudice può ſoggiacere alle ſorpreſe; e nel caſo Roma lo fu ſicuramente.

Io ho domandati quanti Cittadini di Acquaviva ho avuti per d' avanti, non ho trovato uno, che mi diceſſe aver memoria di coteſta lite agitata in Roma. Tutta via io la combino così. E' certo, che gli Amminiſtratori di quell' anno, erano dipendentiſſimi, e ſervi ligj del Signor Commendatore. Lo ſono ancor oggi.

*Laudare parati ſi bene ructavit, ſi rectum minxit amicus.*

L' Intereſſe, queſto benedetto tiranno perpetuo del cuore dell' Uomo, potè bene far naſcere una procura, un parlamento, e cento altri ancora. Preſentati al Giudice, che per legge non dee credere cattivo l' Uomo (come lo è per l' ordinario) ſe non l'ha provato, e tampoco i Curiali di Roma, che ſono veri *Sacerdotes juris*. Avuto il conſenſo delle Parti; deciſe in quel modo, e dette alla ragna della più vituperoſa maniera, che potea concepirſi.

Decreto, di fatto, più ingiuſto, più male appoggiato non poteva pronunziarſi da un Giudice, che ſi definiſce ANTISTES IUSTITIÆ. Si fece nulla meno, che metter mano, e diſporre delle Decime Sacramentali, che tanti, e tanti canoni, e bulle di Pontefici

ci , a lettere cubbitali decidono ſpettare al Paroco *pleno* , *privato* , *ac indubitato jure* . Queſte bolle , queſti Canoni , non era lecito calpeſtare al Giudice Romano . Ma che dico io Giudice Romano ? Non lo poteva il Papa , ſpecialmente ſulli dominj altrui , con tutta l' ampla poteſtà , che que' Curiali voleſſero dargli , ſuperiore alli Concilj .

Ha ſotto gli occhi il titolo della Terra , che oſtenta il Commendatore , *cum onere Cappellanorum* . La legge non permette alle Parti il recederne , dopo averlo eſibito ( 23 ) . E la Romana Curia ſerra gli occhi , e dice *ſervandam eſſe conventionem* . Si potrebbe credere ? e pure fu così .

Il S. C. però , che è retto da Uomini degni dell' immortalità per la loro gran giuſtizia , e profonda ſcienza delle leggi , non tenne conto del decreto romaneſco , come neppure atteſe a tutti gli altri documenti , che con eſſo furon eſibiti prima della diſcuſſione delle Nullità ( 24 ) .

Videro ben' eglino , i graviſſimi Senatori , gli acciacchi de quali era il decreto romaneſco inſanabilmente ulnerato . Oltre il difetto della poteſtà di diſporre di Decime Sacramentali , nella Curia romana , e la nullità della copia , ſenza *exequatur* : trovò doppiamente nullo il parlamento sù cui Roma ſcioccamente ſi appoggiò . Sapevano , che le Univerſità ſono Società di Pupilli , cui niente è permeſſo fare , ſenza l' au-

(23) . . . . .
(24) *Fol. 67. ad 74.*

autorità del Magiſtrato. (25) Eran conte al S. C. le moſtre Prammatiche, mercè le quali alle Comunità è vietato anche il congregarſi per cauſa di diſporre di menoma coſa, non eſcluſa la cauſa pia; ſenza precedente Real permeſſo, e ſenza la ſeguente neceſſaria Reale approvazione (26).

Se adunque tale, e non altro è il titolo delli Signori Coadjutori, avrò detto bene poco avanti, che eglino ne Coadjutori ſiano, ne provveduti di legitimo titolo, ne, in conſeguenza an potuto preſcrivere, quando anche poſſeſſo aveſſero mai avuto.

Un vizio, che s'incontri nel titolo, toglie ogni preſcrizione, perche coſtituiſce il poſſeſſore nella mala fede: ed il titolo de'noſtri Coadjutori non ha un vizio ſolo, ma tutto per ſe ſteſſo non è, che un vizio. *Non videtur poſſeſſionem adeptus is*, ſcriſſe GIAVOLENO, *qui ita nactas eſt, ut eam retinere non poſſit*. (27). E gl' Imperador DIOCLEZIANO E MASSIMIANO, ordinaron del pari: *Improba poſſeſſio firmum titulum poſſidenti præſtare nullum poteſt*. (28). Ed in un altro luoco del dritto più chiaramente diſpoſero. *Nullo juſto titulo præcedente poſſidentes, ratio juris quærere dominum prohibet* (29).

Quindi l'infatigabile SAMUELE STRYKIO ebbe a dire. *Qui titulum, aut nullum, aut non juſtum habet, is quoque*

(25) Rempublicam, & pupillam extra ordinem juvari moris eſt, L. 3. Cod. de jur. Reip. L. 12. Cod. de præd. & aliis reb.
(26) Pragm. 5., 8., & 12., de adminiſtr. Univerſ.
(27) L. 22. ff. de acquir. vel amitt. poſſeſſ.
(28) L. 7. Cod. de acquir. vel amitt. poſſeſſ.
(29) L. 24. Cod. de rei vindic.

*que nullum poſſidendi jus habet, nullumque ex poſſeſſione dominium ſibi advocare poteſt* (30).

Tanto per li Preti. Paſſo al Signor Commendatore.

## §. III.

E' Strano tanto, che le Decime Sacramentali poſſano appartenerſi ad altri, che non ſia il proprio Curato, o Arciprete; che ſi fa la domanda, onde ſia, che le medeſime talora ſi poſſeggano da Religioſi ſenz' aver cura d' anime?

Il P. Lodovico Tommasini non trova da ſciorre meglio la queſtione, che con dire, eſſere ciò provvenuto da Laici, che, volendo reſtituire alla Chieſa quello, che le avean' uſurpato, an voluto cederle piuttoſto a' Monaci, che al Clero ſecolare. Opure da' Veſcovi, che avendo dato talora a Monaci le Parocchie; queſti poi vi an ſoſtituito de' Preti, a' quali anno aſſegnata una porzione congrua, ritenendo per ſe il totale de' frutti, come di un beneficio (31).

Per me non ſaprei per queſto quale conſequenza tirarne per lo Signor Commendatore Cedronio. Delle molte, che mi ſi offrono allo ſpirito per ora non votirarne che una, ed è, che aſſurdo, ed aſſurdo di cui non poſſa darſi magiore, è che ſi uſurpi, o ſi detenga dal laico quello, che è del Prete.

Nota

(30) Strykius Diſert. De neceſſitat. edendi.
(31) Tommasini Part. 4. lib. 3. Cap. 2.

Nota ottimamente S. Tommaso, che *Radix ſolutionis decimarum, eſt debitum, quo ſeminantibus ſpiritualia, debentur temporalia* (32). Come tale *nefas eſt*, che il laico poſſa fiſſarvi lo ſguardo.

Gregorio VII. in una delle ſue lettere, loda il Re d' Inghilterra per aver obligati li Laici a reſtituir alla Chieſa le Decime, che ritenevano. Ed il Concilio di Roma tenuto ſotto di lui, chiama Sacrilegj li detentori delle decime, quando anche l' aveſſero dalla mano del Veſcovo, o del Re, e non reſtituendole, l' eſpongono alla eterna dannazione. (33).

Il terzo Concilio Lateraneſe, al quale preſedeva Alesandro III. Vieta ai Laici poſſeſſori di Decime, *cum animarum ſuarum periculo*, di alienarle in favore di altri laici. E caſo taluno le ripeteſſe dalla mano loro, lo priva della ſepoltura eccleſiaſtica.

Queſto Pontefice iſteſſo, in una cauſa di decime tra un Nobile, e l' Archidiacono, comettè al Veſcovo Parmenſe, *ut eam, auditis utrinque Partibus, debito fine decidat*, NON OBSTANTE PRÆSCRIPTIONE TEMPORIS, VEL CONCESSIONE ECCLESIASTICÆ, SECULARISVE PERSONÆ, *ſi idem eam opponere voluerit*: QUIA CUM LAICI DECIMAS OBTINERE NON POSSINT, EAS NULLA VA-

(32) S. Thomas 2. 2. quæſt. 86. art. 2. in C.

(33) Decimæ quas in uſum pietatis conceſſas eſſe Canonica auctoritas demonſtrat, a laicis poſſideri Apoſtolica auctoritate prohibemus. Sive enim ab Epiſcopo, vel Regibus, vel quibuslibet perſonis eas acceperint, niſi Eccleſiæ reddiderint, ſciant ſe ſacrilegii crimen committere, & æternæ damnationis periculum incurrere. Gratian. Conſ. 16. quaſt. 7. Can. 1. Ex Concil. Lateran. ſub Gregorio VII.

VALENT PRÆSCRIBERE RATIONE (34).

Quì crederei potermi augurare della moderazione dell' Avverſario, di non obligarmi a dovergliene dire dippiù. Potendo egli ottimamente ſodisfare ogni curioſità magiore, conſultano DE ROVE, ZYPEO, VAN-ESPEN, e quanti Canoniſti gli aggrada, e ſopratutti l' inimitabile TOMMASINI (35).

Ma potrà farmiſi un' oppoſizione, quanto è il dire; che il Signor Commendatore Cedronio non è Laico, ne Prete, ma Monaco armato. E come tale potrà per ventura partecipare di quella quarta, che pretende ſulle controvertite decime.

Accogliendo col debbit' oſſequio l' oppoſizione, ſcioglierò l'anfibbia difficoltà pregando il dotto Contradittore, con un'altra domanda. Dico adunque, che comanda eſſere il Signor Commendatore? Laico? non lo credo. Dovrebbe fargli qualche impreſſione ciocche quì d' avanti riverentemente ho notato. Eccleſiaſtico? Tale non è: cinge la ſpada. Ma via voglio eſſergli generoſo: Lo ſia per un momento. Da ciocchè ho detto in queſto Capo (e m' ingreſce, che ſia venuto un pò lungo), ha potuto comprendere ogni uno, coſa ſia *decima Sacramentale* in ſe ſteſſa.

Si evince fino al punto della dimoſtrazione, che la mercede del miniſterio della parola, e dell' altare, non

D può

(34) Cap. 7. X. de præſcriptionibus. Cap. 10. eod. tit. Collection. ANTON. AUGUST.

(35) DE ROVE Inſtit. jur. can.
ZYPEUS De Epiſcop., & Cleric.
VAN-ESPEN Jus Eccleſ.
THOMASSIN. Ancienne, & nouvelle Diſcipline de l'Egliſe.

può appartenerſi, che al Paroco, che l'annuncia. Poterne voler la quarta, può naſcere in cuore del Veſcovo, che è il Paroco primitivo, da cui diſceſe ai Curati l'amministrazione. L' eſercizio dei dritti appartenenti al Veſcovo non può ſpettare che al Veſcovo iſteſſo, che ha l' uſo dell' anello, e del bacolo conferitogli coll' impoſizione della mano nella inaugurazione. Volendone eſercitare altri nella partecipazione degli emolumenti, ſarebbe aſſurdo altretanto, quanto il pretendere la collazione degli ordini, ſenza eſſer Veſcovo. Vegga di grazia ſu queſto punto tra tanti altri il dottiſſimo GASPERO ZIEGLERO (36). Dirò adunque, dopo, che mi avrà provato, che ſia Chieſaſtico, che allora potrà volere la quarta delle preſenti decime, quando mi avrà dimoſtrato, che ſia Veſcovo, *per manus impoſitionem*.

Se finalmente vorrà eſſere, qual è, degniſſimo Commendatore; tale voglio, che ſia, e gli auguro la Sovranità del ſuo Ordine, che ſarebbe ben dovuta alle ſue virtù. Ma io nell' ultimo Capo di queſta ſcrittura, mi ho propoſto ricordargli oſſequioſamente, che egli non può, per queſto iſteſſo, ſcioglierſi dall' obligo indiſpenſabile, di diſgravare la povera Comunità per cui ſpargo inchioſtro, e fatiga, dal peſo di mantener il Paroco: eſſendo egli, per virtù del Carattere, coſtretto a mantenervelo, con tutti gli altri Preti.

CAP. II.

(36) ZIEGLERUS. De Diaconis, & Diaconiſſis. Cap. 3. num. 14. Cap. 4. num. 6. Cap. 6. num. 8., & ſeqq.

# CAPO II.

## *Dell' edificazione di Acquaviva, e ſuo paſſaggio nel dominio di Malta.*

A Quanto ſon per dire in queſto Capo, mi coſtringe la neceſſità di vuotare i ſogni, a' quali ſi è voluto dar corpo da chi ha fatto gli articoli per lo Signor Commendatore.

Quanto me, avrei bramato dimoſtrata l' edificazione di Acquaviva non già per depoſizioni di teſtimonj, ma con documento valido, e canonico degli Archivj del Re. Ma fatto è, che tanto nel Cedolario, che nei libri del Patrimonio, comecche vi ſian regiſtrati i più negletti, e meſchini tugurj del Regno: Acquaviva vi ſta abraſa, come ſe efficacemente non eſiſteſſe ſulla terra.

L' Univerſità ha provato nel termine, che ſia antichiſſima, come lo è, oltre ogni memoria d' Uomo (1). Ma io non voglio che ſi ſtia alle pruove dell' Univerſità. Le contradizioni degli articoli, e delle pruove del Sig. Commendatore, dritto menano alla cognizione del vero, che avanzo, che la Terra ſia antichiſſima.

Il Signor Commendatore all' incontro crede aver provata la ſua intenzione, facendo dire a molti Calzolai, e Paſtori, che la Terra ſia ſurta dal niente jer l'al-



(1) *Fol.* 173. *ad* 202. *ſuper primo.*

tro (2). Ma io non credo, che egli egualmente pretenda, che l' Univerſità abbia a ſtarſene, e mandargli per buono, e vero quello, che è romanſo.

Ecco la ſtoria, che lece unire dai lumi, che mi dà co' ſuoi articoli, e colle ſue carte.

Aſſume, che un Monaſtero di Benedettini, ſiſtente in quel territorio, ſotto l' invocazione di *S. Angelo in Palazzo*; veduta decreſcere la ſua rendita, donò tutto ſe, e li ſuoi averi alla Sacra Religione Geroſolimitana, nel ſecolo XIII. E mercè una Bolla di Bonifacio viii., che approvò la donazione; la medeſima entrò nel poſſeſſo dell' intiero territorio, e Vaſſalli, o ſian *Servi glebæ*, che al territorio ſi appartenevano (3).

Quì mi ſia permeſſo aggiugnere una condizione di queſta favoloſa donazione, che io rilevo da un' altra carta dalla Parte eſibita. E come non troppo le ſarà a grado, e vorrebbe perciò non averla prodotta; così mi faccio dovere naſconderla nella nota, che è di

(2) *Fol.* 107. *ad* 158. *ſuper pr.*, 2., 3., & 4.

(3) *Ecco le preciſe parole dell' Articolo*. Primo intendooo, e voglioo provare, che nel ſecolo XIII. non era ancora edificata la Terra di Acqoaviva Colle croce. Solameote io quel tenimeoto vi era il Moniſtero di S. Angelo in Palazzo, poſſedoto da' Benedettini, IL QUALE ERA PADRONE DELL' INTIERO TERRITORIO, INSIEME CON I VASSALLI, O STAN SERVI GLEBÆ, che al territorio appartenevaoo. Ma detti Vaſſalli eraoo di coodizione mera ſervile, a tenore degli uſi di qoel tempo, ne aveano univerſità, o cittadinanza. Qnod &c. *fol.* 98.

di carattere più minuto (4).

Proſeguendo l' iſtoria, l' illuſtre Avverſario (dimenticato, e dato di penna al raccontato fin quì delli Vaſſalli, e *Servi glebæ* delli monaci), continua dirmi, che nel 1552. ſi trovò un certo *Commendatore Pelletta*, il quale diſtaccatiſſimo da ogni avidità di avere, nudriva ſolo tanta pietà nel cuore, ed amore per lo proſſimo, che uniti quelli poveri ſtraccioni di nazione Illirica, che prima erano dove ſtava l' antico monaſtero di S. Angelo, ed eran ſenza univerſità, ed andavan vagabondi, e morti della fame; permettè loro edificar una Terra, cui fu dato il nome di *Acqua viva Colle di Croce*. E paſſate co' medeſimi certe capitolazioni colle quali laſciava loro libera ogni facoltà ampla di vivere, e morire, quando Dio voleva; tutto il dippiù ſi ri-

(4) *Fol.* 74. *La Carta dice così*. Cum Abas, & Monachi Monaſterii S. Angeli in Palatio, Ordinis Benedictini TERRÆ AQUÆVIVÆ, Diœceſis Guardienſis, ob diminutos ejuſdem Monaſterii redditus, non poſſent amplius in eo conſiſtere, decreverunt idem Monaſterium, cum omnibus ejus bonis, juribus, redditibus, & acceſſionibus, cedere ſacro Ordini Hieroſolymitano. Impetrato igitur conſenſu Epiſcopi Guardienſis, & reſervato beneplacito Apoſtolico, ceſſio facta fuit. Ceſſionem probavit, ratamque habuit anno 1297. BONIFACIUS VIII. Pontifex maximus, DATO ONORE, ut quamdiu Monachi in eo Monaſterio vivere vellent, teneretur Ordo Hieroſolymitanus iis neceſſaria præſtare ad vitæ ſubſtentationem. ILLIS AUTEM RECEDENTIBUS, VEL DE MEDIO SUBLATIS, TENERETUR EADEM RELIGIO ALIQUAS PERSONAS IDONEAS AD DIVINA OFFICIA IBI CELEBRANDA, ET ORATIONES AD DEUM DEVOTE PORRIGENDAS, SUFFRAGIA PRO ANIMABUS ILLORUM, QUI PRÆDICTUM FUNDAVERUNT MONASTERIUM, ET DOTARUNT, CONTINUE RETINERENT &c.

ritenne per ſe, con un moderatiſſimo *placet*, in picciolo contraſegno di riconoſcenza di tanta carità loro uſata, di accoglierli nel terreno della Commenda, e non farli morire diggiuni, *& ſub jove frigido*.

Che finalmente colle dette Capitolazioni ſi convenne, e patteggiò, che que' poveretti, oltre la corriſponzione di uno per ogni dieci del beſtiame, e di ogni altro prodotto, non eſcuſi li capelli del capo, che fu riſerbato tutto intiero per lo Commendatore, ſi patteggiò, diceva, dover pagare un' altra decima di tutto, riguagliata di uno per ogni 30., di cui una mettà dovea coſtituire l' appuntamento del Paroco, e l' altra mettà dovea dividerſi tra la Chieſa, e li piccioli biſogni del Sig. Commendatore iſteſſo (5).

Nel dubbio per fine, che taluno poteſſe impugnare l' autenticità della fede delli ſuoi Teſtimonj, veggo aggiunta l' altra pruova, di alcune iſcrizioni, che il Maſtrodatti della Corte della Petrella, che compilò l' eſame, dice aver tirate giù dal Campanile di Acquaviva (6), (forſe non ſenza riſchio di romperſi il collo) indicante, che il Commendatore Pelletta ſtato foſſe il vero, e primo fondatore di quella Terra nel 1552.

Eccomi ad alcune poche rifleſſioni, che convincono l' intenzione, e 'l racconto della Parte, non vero, ed inſoſtenibilmente ingiuſto. §. I.

(5) *Fol.* 98. Articoli 3., e 4. &c.
Li capitoli ſon eſibiti *fol.* 30.
(6) *Fol.* 159.

## §. I.

CHe Acquaviva ſia una Terra antichiſſima, oltre il 1552 in cui la Parte ſogna eſſer nata dal niente, lo pruoverò concludentemente nel § 2; piacendomi trattenermi nel preſente ſulla favoloſa donazione delli Monaci; ſia per ſerbare un certo ordine di tempi; ſia perche (ſe è permeſſo dirlo) mi trovo avervi fatta ſopra un poco di fatiga ſeria per appurarne alcuna coſa di buono.

Non fine di nuocere, o di cavillare i dritti altrui mi ha portato a profondare nell' acquiſto di Acquaviva per la Sacra Religione, ma unicamente per ricredermi ſe in un fatto di cui non ſi hà, che una tradizione popolare, e qualche carta ſciocchiſſima, e foggiata jeri nelle celle di Malta, aveſſi potuto trovare qualche raſtro di veroſimile, ſe non di vero.

Per mia ſventura, a capo del conto non mi ſon trovato, che aſſai più confuſo, che prima non era; per motivo, che le aſſertive della Parte ho trovato eſſere puriſſimi conterelli, ripugnanti alla ſtoria, ed alla ragione.

Adunque, ſecondo l'aſſumere della Parte: Tutto il bene, che oggi coſtituiſce una Commenda DI GIUSTIZIA per lo Sig. Commendatore Cedronio, è provenuto a Malta per una donazione fatta nel XIII. Secolo, da un Monaſtero di Benedettini. Io ſoſtengo, che queſto ſia rotondamente falſo, lo pruovo.

L'ordine di Malta nacque dalle Crociate, come tutti

ſan-

ſanno nel XII. Secolo, e dopo gli altri Ordini militari, che lo precederono (7).

Si

(7) Ho eſitato tra me, ſe dovea o no far correre la preſente nota, che n' eccede i limiti. Il rimprovero di una erudizione intempeſtiva, che non ha molto che far all' argomento, e ſimile altro, di cui il Publico è ſempre prodigo, mi attertiva. Tuttavia non una ſatua voglia di abbuſare dell' altrui tempo, mi determina dare un' idea del Governo di Malta. Ho moltiſſime conſeguenze da tirarne per la mia cauſa. Chi tema riſtuccarſi, può anche non leggerla. Solo aggiungo, che i miei mallevadori, ſono li Signori *d' Aleſandro*, *Fleury*, *Racine*, *Vertot*, e 'l Cavaliere *d' Argens*, che ha fatto un curioſiſſimo libro ſopra li Statuti della Religione, e qualche altra non oſcura Opera, che va per le mani degli Uomini di Lettere.

Un Dotto Autore dice per far ridere, che tra le contradizioni, che entrano nel governo di queſto baſſo Mondo, una picciola non è l' iſtituto de' Monaci armati, che fan voto di vivere da Anacoreti, e da Soldati ad un tempo.

Tutti eſſi, quanti furono, e ſono, li più vecchi, vantano l' anzianità delle Crociate, e del XII. ſecolo.

Il primo Autore delle Crociate fu GREGORIO VII., e vi ſarebbe marciato in perſona, ſe non fuſſe ſtato diſtolto da più rilevante affare. L' eſeguì, a capo di 20. anni URBANO II. Queſto Pontefice, ſu 'l fine del ſecolo XI. ſcriſſe all' Imperarore ALESSIO la riſoluzione di paſſare in Oriente ad attaccare i Saraceni, e che teneva pronti alla marcia trecento mila Crociari.

Codeſta formidabile armata, ridotta a ſoli 20. mila combattenti, dopo aver conquiſtato tra via Nicea, Antiochia, ed Edeſſa; arrivò avanti Geruſalemme alli 7. di Giugno 1099. A capo a 5. ſettimane, alli 15. di Luglio, Geruſalemme fu preſa, ed il primo ad entrarvi fu GOFFREDO BUGLIONI, che otto dì dopo fu eletto Re della Città, e del Paeſe.

Le Città, che gli ubbidivano eran pochiſſime, e diviſe da Piazze nemiche; di modo, che non era poſſibile paſſare dall' una all' altra ſenza eſtremo riſchio. Gl' Infedeli ſparſi da per tutto uccidevano i Criſtiani alla peggio, ne curavano di laſciare in abbandono la coltura delle Terre, purchè aveſſero potuto far morire

Si ſa, che in origine non fu compoſto, che di buona gente, che ſi metteva a ſervir l' Oſpedale per la ſola mercede di ſguſciare gli avanzi della tavola di un monaſtero di Monaci, e per campare delle limoſine delli Paſſagieri. *Unde fragmenta dumtaxat quædam, & reliquias menſarum utriuſque monaſte-*

E

re li Criſtiani di miſeria. Ecco una ſpinta all' Iſtituzione di queſti Ordini militari.

Il Regno di Gerusalemme terminò colla preſa, che ne fece SALADINO alli 2. di Ottobre del 1187.

Queſto Principe generoſiſſimo laſciò intatta la Chieſa del S. Sepolcro, ma per cavar profitto dei teſori, che ridondavano dai Pellegrinaggi, che perciò non volle proibire. E permettè, che 10. degli addetti all' Oſpedale vi rimaneſſero per un anno.

Tre frutti ſi ricavarono dalle Crociate, che fu la ſacramanta de' cervelli di que' ſecoli barbari, e ſuperſtizioſi. La depopolazione di Europa, nella perdita di millioni di Uomini, e di Donne, che erano andati a macellarſi nella Soria. La moltiplicazione della lebbra nelle noſtre Regioni dove prima era rara. L' Iſtituzione degli Ordini Militari. Si potrebbe aggiugnere il quarto dell' orribile rilaſciamento del Clero: ma ciò non è della mia iſpezione.

Il primo di tutti gli Ordini Militari fu de' TEMPLARJ, ſtabilito in Gerusalemme nel 1118. Alcuni Cevalieri pii vollero conſagrarſi al ſervizio della religione, e prometterono con tutte le ſolennità, vivere nella continenza perfetta, nell' ubbidienza, e nella povertà. E come non aveau Chieſa, nè dimora fiſſa, il Re di Gerusalemme dette loro una caſa vicino al Tempio che ſi diceva eſſere ſtato un tempo di Salomone: d' onde venne ad eſſi il nome di *Templarj*.

Il primo dovere loro impoſto dal Patriarca, fu di guardar le ſtrade dai Ladri, principalmente per la ſicurezza de' Pellegrini. Pruova già queſta della eſtrema debbolezza del Principato di Gerusalemme.

Dietro l' eſempio di queſti primi eſercenti la vita Monaſtica, e la Militare; 30. anni dopo ſurſe in Iſpagna l' Ordine di CALATRAVA, cominciato da un' Abate, e da un Monaco di *Citeaux*, che fu confermato nel 1163. da Aleſandro III.

Ben

*ſterii* , ( dice NATALE ALESSANDRO a queſto ſecolo ) , *ac obventitias fidelium eleemoſinas pauperibus , & infirmis diſtribuebant* . Queſto ſteſſo , con tutti li ſcrittori della ſtoria eccleſiaſtica lo atteſta il Sic. RACINÉ al medeſimo ſecolo , mentre ci dice . . . . . *non avoientpoint de revenu fixe , & ſubſiſtoient de ce , que*

Ben toſto ſi ſtabilì un nuovo Ordine in favore de' poveri Alemanni abbandonati nella Paleſtina . E queſto fu l' ordine de' Monaci TEUTONICI , che poi divenne in Europa una milizia di conquiſtatori.

Ora mentre Geruſalemme era ſotto la poteſtà de' Califi di Egitto , i noſtri Mercanti di Amalfi , che vi traficavano , ottennero il permeſſo di edificare rimpetto al Tempio del S. Sepolcro un Moniſtero in onor della Vergine , per oſpitalità de' Pellegrini latini . Indi queſti Monaci edificaron un' Oſpedale per li Pellegrini poveri , e malati , ſotto il nome di S. Giovanni limoſiniero.

Quando i Crociati fecero la conquiſta di Gerusalemme , il Maeſtro dell' Oſpedale era un Uomo virtuoſo chiamato GHERARDO , che ſerviva i malati da qualche tempo , ſotto gli Ordini dell' Abate de' Monaci di S. Maria . Il di lui Succeſſore fu RAIMONDO DU PUY del Delfinato, che ſi conſidera Gran-maeſtro , ed iſtitutore della ſacra milizia degli Oſpedalieri . Che allora non avean rendite di ſorte , e ſuſſiſtevano di limoſine , che davan loro i Mercadanti latini , e dei rilievi della tavola de' Monaci .

Dopo la conquiſta de' Franceſi li Spedalieri cominciarono ad emanciparſi dalla giuriſdizione dell' Abate . E non tanto detti Ordini furono ſtabiliti colle bolle de' Papi , che divennero ricchi e rivali , e ſi battevan l' uni contro gli altri così ſpeſſo , e sì di buona voglia , che contro i Muſulmani.

I Templarj furon impriggionati ſuppreſſi , e diſtrutti ſotto FILIPPO IL BELLO e di CLEMENTE V. nel 1309. Furon accuſati di riunire in ſe tutto quello , che ſi rimprovera a queſte due profeſſioni : la rilaſciatezza , e la crudeltà di Guerriero : l' inſaziabile paſſione di acquiſtare , che s' imputa ai Grand' Ordini , che an fatto voto di povertà.

Sopra tutto fu cagione della rovina loro l' invidia , che eccitarono appo i loro Compadriotì , vivendo con quell' orgoglio , che

dà

*que les Marchands latins offroient volontairement.*

Un' Oſpedale dico io, coſtrutto là in Geruſalemme nel ſecolo XII., è impoſſibile, che a capo a cento anni foſſe noto in un fondo di Provincia mediterranea del Regno noſtro, non che aveſſe potuto acquiſtar feudi, e tenute, e con titolo di donazio-



dà l' apulenza, ed abbuſando de' piaceri, che prendono i Militari, che non ſono ritenuti dal freno del matrimonio.

Fu altresì diſtrutto l' Ordine Teutonico, che nel XIII. ſecolo ſi era impadronito della Pruſſia, della Livonia, della Curlandia, e della Samocizia.

Accuſavano i Teutoni di ridurre in ſchiavitù gli Eccleſiaſtici, come i Pagani; di rapire i loro averi; di uſurpare i dritti de' Veſcovi; e di eſercitare delle rubberie orribili.

Nel partaggio delle Spoglie de' Templarj li Re di Caſtiglia, e d' Aragona, ſe ne impadronironò di una porzione, e ne fecero anche parte ai Cavalieri di Calatrava. Per la Francia, l' Italia, l' Inghilterra, l' Allemagna, fu diſpoſto delle Terre dell' Ordine, in pro degli Oſpedalieri, allora detti *Cavalieri di Rodi*, che per la loro ſingolar virtù, e coraggio, ben meritarono in ricombenza le ſpoglie dei Cavalieri del Tempio.

L' Inclito Ordine di Malta, cominciato, come ſi è veduto da un debboliſſimo principio, quanto è un' Oſpedale, ripete la ſua fondazione dal 1104.; per l' obligo di ſervir l' Oſpedale fu detto de' FRATELLI SPEDALIERI. Col tratto del tempo pigliaron un abito d' uniforme, che fu negro, con una Croce bianca ſulla ſpalla a otto punte. Feçero i tre voti ordinarj della Religione, ſotto la regola di S. Agoſtino; aggiugnendone un quarto, con cui s' impegnavano di ricevere, nudrire, e difendere i Pellegrini.

Queſt' ultima obligazione impegnandoli a ſcortar i Pellegrini per i paſſi pericoloſi, li aſſuefece a poco a poco alla guerra. Così inſeſibilmente divenne un' Ordine Militare, e da SPEDALIERI, ſi trasformarono in CAVALIERI. Fine loro principale eſſendo di dar la caccia agl' Infedeli, e nemici della Religione Criſtiana.

La liberalità de' Principi, e de' Re Europei aumentarono la potenza loro, e furono in iſtato di far delle conquiſte. Le continue guerre, che fecero ai Turchi ſoffrirono de' roverſci: coſicchè final-

zioni monacali, e non del proprio Principe.
Convengono tutt' i Politici, ed è della natura, come ogn' un vede, che la formazione delli gran corpi, non dico delle Monarchie religiose come Malta, vi bisognano secoli di attività. Ogni cosa nel mondo, e le Società con esse, non arrivan alla loro

finalmente perdute tutte le conquiste loro; cedendo alla potenza Ottomana; nel 1523. furon costretti a lasciar l' Isola di Rodi, ove dimoravano, e per ventura trovaron ricovero nell' Isola di Malta, che fu loro data nel 1530. dall' Imperator CARLO V., che li protegeva.

Malta è un Isola nel Mediterraneo, appartenente propriamente all' Africa: ma oggi si considera parte dell' Europa. E' distante dalla Sicilia 20. leghe, ed ha d' appresso a 20. miglia di circonferenza.

La Capitale dell' Isola è la Valletta, in cui risiede il Gran Maestro, ed è una piazza inaccessibile per le sue fortificazioni. Il Palazzo del Gran Maestro, l' Ospedale, e l' Arsenale sono edificj superbi. Il porto è grande, e comodo.

Il clima è furiosamente caldo, tantocchè le piante vi allignan poco, seccandovisi dalle radici; e l' aria non si rinfresca neppure la notte. Per le derrate, si dice, che la Sicilia fa vivere i Maltesi, ed il danaro di Malta fa vivere i Siciliani. Dei prodotti del Paese il cotone, e 'l mele sono eccellenti. Non ha animali velenosi, ma le mosche sono insopportabili.

Conta circa 90. mila abitatori, che campano a spese de' Cavalieri.

Ecco il sistema politico presente di quest' Ordine famoso, composto di Cavalleri de' primi di tutte le Nazioni, facendosene ciascuno gloria di esservi ammesso.

L' Ordine di Malta gode di una Sovranità indipendente: ma sotto la protezione de' nostri Re di Napoli, che in omaggio, anno nell' anno due falconi. Il Gran Maestro corre nel rango de' Principi Italiani.

Il Governo è Monastico, ed Aristocratico insieme. Il Gran Maestro è il Sovrano, e batte moneta, e n' esercita tutt' i diritti. Ma ne' grandi affari dell' Ordine, ha un Consiglio, che de-

ro perfezioue, che dopo avere percorſo tutti gli ordinarj periodi della vita. Non ſi è mai Uomo, ſenza eſſere ſtato adulto, e bambino.

Il Sacro Ordine di Malta non ha potuto portar eccezione a queſta regola. Oggi io lo veggo una riſpettabile Monarchia. Ma veggo altresì che cominciò

decide, compoſto dal Gran Maeſtro, Gran Croci, Balii Conventuali, Gran priori, Baiii Capitolari, e da due de' piu antichi Cavalieri di ogni lingua. Gli Ambaſciatori, che manda ſono diſtinti, ed anno gli onori immediatamente appo quelli della Teſte Coronate.

L' Ordine comprende tre Stati. CAVALIERI. CAPPELLANI. SERVI D' ARME.

Li *Cavalieri* ſono Nobili di quattro generazioni da Padre, e Madre. Li *Cappellani* ſon Nobili, o almeno di Famiglia conſiderabile. Li *Servi d' Armi* debbon eſſere almeno di una famiglia ſuperiore al comune. Di queſto rango ſe ne ſon vedati Uomini valentiſſimi.

In ogni lingua vi an delle Commende, che ſon dette *di giuſtizia*, o *di grazia*. Le prime ſon quelle, che ſi poſſeggono per ragione di anzianità, o per miglioramenti. Le ultime ſon quelle, che ſi concedono dal Gran Maeſtro, o dai Gran Priori, per dritto appartenente alla loro dignità.

L' età ricercata per entrare al Noviziato, è delli 17. in 18. anni. Subito, che ſia profeſſato, ſon obbligati a portare ſull' abito, dal lato ſiniſtro una Croce di tela bianca incerata, di otto punte che è la vera marca della profeſſione. La Croce d' oro ſmaltato, che ſoglion portare, è un ſemplice ornamento eſteriore.

La maſſima fondamentale dell' Ordine, è di fare coſtantemente la guerra ai Turchi, e agl' Infedeli, ſenza poter mai conciuder pace, nè tregua. (Maſſima, che taluni dicono non accordarſi coi precetti del Vangelo, nè coi principj dell' Umanità; e che ſpeſſo eſpone i poveri Cavalieri ad eſſer vittime della crudeltà). Per queſto effetto mantengono molti Vaſcelli da guerra, e quantità di Galere armate formidabilmente, comandate da' Cavalieri anziani, fulle quali i Giovani fan le loro caravane. Scuoprendo un Corſaro, o altro baſtimento turcheſco, l' attaccano con quel co-

ciò da quattro Servienti di un' Oſpedale mantenuto colli rilievi della tavola di un Monaſtero, e con qualche limoſina delli viaggiatori. Il Gran Maeſtro tutta via ne ſerba il titolo nelle ſue bolle, e ſottoſcrizioni. *Domus hoſpitalis humilis Pauperum Jeſu Chriſti cuſtos* (8). Ha dovuto adunque prima eſſer debbole, ed a poco a poco aver acquiſtato vigore col tempo, che non potuto eſſere ſoli 100 anni; e tampoco per trasformarſi in Cavalieri di prima sfera, quali oggi ſono.

Vediamo in Napoli de' Moniſteri iſtituiti per Proſtitu-

coraggio, che può iſpirare il timore di una morte ineſorabile, o di una crudeliſſima ſchiavitù.

Non è da credere come ſian penoſe coteſte caravane, per i poveri Cavalieri. Per maſi, e meſi ſi è coſtretto aſſaggiare l'ardore del Sole dell'Africa, e l'orrore indicibile dell'attacco degli armatori turchi. Pur è, che Perſone di prima sfera vi ſi vanno ad eſporre, votando il reſto de' loro giorni ad un celibato niente naturale; ſolo per la ſperanza di aver qualche commenda onde poter fornire al luſſo. Tanto è vero, che l'unico cardine ſu cui aggira la magior parte delle azioni umane, ſia l'intereſſe!

Finalmente non tralaſcio, che queſt' Ordine, per le maſſime ſante, che profeſſa, vien detto per eccellenza LA RELIGIONE. E' una meſcolanza ſingolare di profano, e di ſacro. Nel maneggio delle armi, che è tutto di azione, ſanno trovare le precauzioni contro le tentazioni ordinarie della vita, e rinvenire, meditando le verità eterne, la tranquillità dell' Anima, e la purità del cuore. Anno la ſpada con una mano, e la Croce coll' altra. Quando un Cappellano, o Prete Conventuale celebra la Meſſa, va colli ſtivali, e co' ſproni. Sull' Altare, dal canto del Vangelo ſi ſitua una piſtola, e dal canto dall' Epiſtola una ſpada. Nelle gran cerimonie, tutti li Cavaliari tirano la ſpada all' Elevazione della Sacra Oſtia, e ſi piantano in una ſituazione di combattimento curioſiſſima.

(8) Si vegga l' autentica delle Capitolazioni, che è negli atti fol. 39.

tute , ingombri oggi da Dame rispettabili (9). Ma la metamorfosi non è accaduta, che a capo di molte, e molte centinaja d'anni . Questo è l' ordinario corso della natura nelli suoi prodotti come in tutte l' altre cose . Questa regola corre nelle disgrazie , come nelle felicità .

Ripugna per tanto alla ragione , che il Sacro Ordine Gerosolimitano avesse potuto acquistar Feudi nel Contado di Molise , e da mano di Monaci , in tempo , che era bambino tenero cotanto , che se non viveva *de ce , que les Marchans latins offroient volontairement , & reliquis menserum utriusque Monasterii* , doveva essere poco discosto da tale stato , ed in conseguenza neppur noto tra li nostri Antenati , ed alli Monaci di S. Angelo in Palazzo ..

Finocche adunque non mi si dimostri per legali documenti , che la cosa passasse come si conta , io non debbo crederla , che favoletta ( e mi si perdonerà la miscredenza ), per lo riguardo specialmente , che vi veggo intricati Benedettini del XIII. Secolo , ben distinti per lo peggio , dai presenti , che per la loro esemplarità , e vere marche di Signoria , io venero , come veri figli di S. Benedetto .

Non voglio io affordare i Leggitori col racconto de' motivi anedoti , onde in diplomatica è passato in aforismo , *de se defier de ce , qui vient de la part des moines , quand il s' agit de leur interet particulier* (10). Questo sarebbe lo stesso , che non finirla per un anno . Co-

(9) La Maddalena di basso , S. Maria Egiziaca , ed altri .

(10) THIERS Dissertation sur la sainte larme de Vendome pag. 148. a Amsterdam 1751.

Cominciando dall' XI. Secolo , nelli ſeguenti crebbe tanto in numero , ed in perfezione la maledetta genìa de' Falſarj , e foggiatori di bolle , e di diplomi in Italia , ed in particolare nel noſtro Regno , che l' immortale Muratori ebbe a ſcrivere . *Diſcernere autem quæ legitima , quæ ſpuria ſint veterum inſtrumenta , atque diplomata , res non levis , neque facilis negotii eſt . Nam etſi quædam occurrant , in quibus vel tironis critici oculus impoſturam animadvertere poteſt , alia tamen ſunt , tanta arte , ingenioque conficta , & quidem ante multa ſecula , ut in iis dijudicandis , aqua hæreat ipſis etiam criticorum acutiſſimis* (11).

Oggi ſi ſa troppo ( e m' ingreſce ) che il grande aſilo de' falſatori furono ſopra tutti , i Monaſteri de Benedittini. Riccardo Simone ebbe a dire . . . . *Ajoutons à tout cela , que les moines faiſoient autrefois , comme un metier de fabriquer de faux privileges . Les Hiſtoires nous en fourniſſent un grand nombre d'exemples &c.* (12). E vi ſoggiugne un fatto inſigne di un monaco chiamato *Guernone* , che ſi confeſſava in punto di morte non aver fatta altra arte in vita , che di falſario , contentandoſi talora di qualche ſpoglia per ſua mercede , che è da leggerſi . Il P. Mabillone , rapportato nel *Noveau Traitè de Diplomatique* , neppure ſi ritenne dal confeſſare . *Quin aliqui aliquando inter noſtros extiterint Nebulones , non diffitemur* (13).

Ri-

(11) Vol. III. Antiquit. Ital. med. Aevi pag. 1. lit. B.

(12) Hiſtoire de l' Origine des Revenus Eccleſiaſtiques . vol. 1. pag. 261.

(13) Nouveau Traitè de Deplomatique vol. 1. pag. 134.

Rigurgitava tanto di merce falsa l' Archivio de' Benedettini di Subbiaco nell' undicesimo Secolo, che Papa Leone ix. vi si portò di persona: *Et Sublacenses ad se convocavit in Monasterio, quorum, & requirens monumenta chartarum, notavit falsissima, & ante se igne cremari fecit* (14). Ora se ritornasse al mondo quel S. Pontefice, e visitasse gli Archivj Benedittini, quanti altri falò vedremmo di vecchie pergamente, che anno allagato i Tribunali di Europa, ed universalmente si son trovate false, e false al punto, che Riccardo Simone ebbe a dire: *Le melieur avis, qu' on puisse doner aux Benedictins, c' est de se contenter de la possession, où ils sont, et de ne jamais produire les titres, sur les quels leur possession est fondée; parce que pour l' ordinaire ils sont vereux* (15).

Dietro queste poche riflessioni, traggane a suo senno ogn' uno, le consequenze gli parranno sulla storia dell' acquisto di Acquaviva, se i documenti deriveranno dagli Archivi benedettini. Se da quelli, di Malta: io sospenderò il mio giudizio fino all'esibizione dell'Autografo; pendente il quale mi sarà permesso non crederne niente, per quell' avvertimento dell' immortale Mabillone, che conosceva da vicino i Monaci, e sapeva troppo di queste cose. *Quia Collegia prope nul-*

F

(14) Muratori: Vol. XXIV. pag. 932. lit. B. Rer. Italicar. Script.

(15) Simon. Lettres choisies Tome III. pag. 72. A Amsterdam 1730.

*nulla, pauciſſimæ Eccleſiæ, aut Familiæ immunes ſunt ab hac labe ſpuriorum inſtrumentorum, ut a mendacio nemo hominum* (16).

Penſar, ragionato io terrò, che ſia il credere, che l' Inclit' Ordine Geroſolimitano ha potuto divenir grande, quando ſi dicevano *Cavalieri di Rodi*: quando, mercè la generoſità dei Re noſtri, impinguò colle ſpoglie de' Templarj nei Regno: quando finalmente ſi ſtabilì, ove oggi luminoſamente perſiſte, a Malta, che fu aſſai dopo il tempo in cui ſi danno i natali alla ſognata donazione ſotto Bonifacio VIII.

Ne punto dee far peſo l' aſſerire, che quel Pontefice l' approvaſſe con ſua Bolla, di cui Uomo vivente non ha veduto, nè potrà mai vederne l' originale.

E' indiſputabile, che i Monaci di S. Angelo non potevano donar Feudi, perchè queſti di natura loro ſono inalienabili. Il Re pretende, che tutto il Regno ſia feudo ſuo. Egli ſolo, come Signore Sovrano, non vede in una tale donazione, quando anche foſſe vera, com' è imaginaria, che la violazione dei dritti della ſua Sovranità. La violazione di queſti dritti, importa una neceſſaria nullità, e non eſiſtenza di titolo. Queſti ſono principj.

Nel Secolo di Papa Bonifazio, come da qualche tempo innanzi, l' ignoranza, per vero, avea piantato in molte teſte, che la Chieſa era la padrona dei Regni altrui, ſolo perchè il Papa ſcriveva ſempre di queſto ſtile. Vedeva l' ignoranza, che il Papa

(16) De re diplomat. lib. III. Cap. 6.

Papa canonizava i Santi, e ſpediva francamente paſſaporti per l' Empireo, come per l' Inferno. I Monaci concluderono, che ſe un Uomo diſponeva del Cielo, poteva a doppia ragione diſporre del denaro della Terra. Ma queſto non fa, che ceſſino eſſere altrittanti ſtomachevoli attentati, le diſpoſizioni, che ne facevano.

Non perche Gregorio vii. ſcriſſe a Salomone Rè d' Ungheria, Re di un Paeſe appena criſtiano: *Voi potete ſapere dai Vecchi del voſtro Paeſe, che il Regno d' Ungheria appartiene alla Chieſa Romana*: perciò della Chieſa Romana fu mai l' Ungheria.

Adriano iv. diceva in tutte le ſne lettere, aver conferito a Federico i., il beneficio dell' Imperio Romano: *Beneficium Imperii Romani*. La parola Beneficium, ſignificava feudo in piedi della lettera. Scriveva del pari ad Errico ii. Re d' Inghilterra *non ſi dubbita, e voi lo ſapete, che l' Irlanda, e tutte le Iſole, che an ricevuta la fede, appartengono alla Chieſa Romana. Se voi farete pagare ogn' anno il danaro di S. Pietro da ciaſcuna Famiglia; noi ve lo accordiamo con piacere*. Quì vè che contrapoſto! Un mendico d' Inghilterra, divenuto Papa, dà di ſua autorità l' Iſola d' Irlanda ad uno, che voleva uſurparla: manda ad Errico un anello, in ſegno d' inveſtitura. Un Re, che aveſſe dato un' anello, nel conferire una prebenda, ſarebbe ſtato ſacrilego.

Aſſurdi ſon queſti, degni ſolo di quella età barbara in cui li Papi non penſavano, che all' incremento della loro autorità. Ma uno ſpirito aggiuſtato in leg-

gendoli , non dee occuparſi , che in rifiutarli .

Bonifacio VIII. non fu intraprendente meno degli anteceſſori ſuoi . Volle diſpore ancor egli della Sardegna , e della Corſica in pro di Giacopo Re di Aragona . Verſo il 1300. Contendendoſi la ſucceſſione per lo Regno di Scozia , non mancò di Scrivere al Re Odoardo . *Voi dovete ſapere , che ſi appartenga a noi dare alla Scozia un Re , che ſempre di pieno dritto è ſpettata , e ſpetta alla Chieſa Romana . Che ſe crederete rappreſentarvi ragione : mandate i voſtri Procuratori , che vi faremo giuſtizia ; riſervandoci a noi queſto affare* . Cosi allora i Papi appena padroni di alcuni luochi , e con una vacillante autorità in Italia davano i Regni , e giudicavano i Re . Ma finalmente niuno più di lui pagò caro il proprio coraggio . Volle prendeſela col Re di Francia . E Filippo il bello gli fece toccar con mano , che egli era il Re , e che uno Straniero non poteva diſporre de' Feudi in caſa ſua . Si ſa come finiſſe miſeramente i giorni ſuoi

Per pari ragione , non ſembra , che poteſſe aver mai dato alla Religione di Malta il permeſſo di uſurpare i Feudi , e le Terre , che ſono del noſtro Re . Non ha che fare il Papa colla temporalità dè Principi . Queſta è una verità vecchia , che non ha biſogno di pruova , ne di puntelli . Ogni ſtato è indipendente ; ne ſi dee ubbidire che alle leggi della Padria .

Gli Angioni a quali ubbidivano queſte noſtre Provincie a' tempi di Papa Bonifazio , comecche *ligj* de' Ro-

Romani Pontefici, pur si ſerbarono eſpreſſamente il *regio placito* a tutte le bolle di proviſione di Roma. Le Capitolazioni, che poco prima avea formati con Clemente IV. Carlo d'Angio', mentre venne alla conquiſta del Regno, nel declinare di quel Secolo, erano troppo freſche, ed in conſeguenza in troppa oſſervanza. Il noſtro Summonte li rapporta per intieri, e 'l chiariſſimo Pietro Giannone ce le laſciò in riſtretto (17). Ma doy' è, che almeno queſto inevitabile ſolenne ci ſi moſtraſſe ſerbato nel caſo? Perche adunque non dovremo deciderla una vera, e reale uſurpazione? Vi vogliono altro, che ſogni, e favolette per legittimare il poſſeſſo, e gli acquiſti de' Feudi.

## §. II.

PEr ſoſtenere, che Acquaviva fuſſe ſurta dal nulla nel 1562., il Sig. Commendatore ſi vale di tre argomenti. Il primo è quello, che trae dal detto delli ſuoi Teſtimonj eſaminati nel termine. Il ſecondo è l' altro, che vorrebbe avere dalle lapidi del Campanile, traſcritte dal Maſtrodatti della Petrella. Il terzo finalmente è lo ſcudo delle Capitolazioni.

Errori ſon tutti queſti, dico io, e groſſolani errori.

La

(17) Summonte . . . .
Giannone. Storia Civile lib. 19. cap. 2.

La Terra è antichiſſima oltre l' imaginar della Parte . Ed ecco come lo dimoſtro .

Potrei principalmente sbrigarmene con poco , col ſolamente addittare le contradizioni trà 'l primo articolo del Sig. Commendatore , in cui volendo dire , che nel XIII. Acquaviva non era edificata ancora : ma vi eran Vaſſalli , o ſian *Servi glebæ* , che ſecondo l' uſo di quei tempi non aveano Univerſità , o Cittadinanza (18) : col ſecondo , in cui confeſſa , che vi era un Caſale , detto *Cerritello* , che per ſegno eſiſteva nel 1541. : e col terzo finalmente con cui pianta , che il Commendatore Pelletta edificaſſe Acquaviva , raccogliendo quegl' Illirici , che prima vagavano diſſipati , all' intorno del Monaſtero di *Sant' Angelo* , e vivevan ſotto *Capanne* : ed in conſeguenza dovean eſſere diſcendenti di quelli *Servi glebæ* , che coſtituivano il Vaſſallaggio de' Monaci .

Contradizioni , ed implicanze manifeſte contengono gli additati articoli tra loro , e ſono contradicenti , ed implicanti per ſe ſteſſi . Di grazia quale rapporto tra non eſiſtenza , ed eſiſtenza di Caſali : tra non eſiſtenza di Univerſità , ed eſiſtenza di Vaſſalli ? Queſto è far dare di volta al povero cervello di chi legge .

Pur è , che li Teſtimonj ſuoi depongono in tutto , e per tutto ſecondo l' idea dell' architetto , che per fabri-

(18) *Fol.* 98. Vedi gli Articoli 1. 2., e 3.

fabricar gli articoli, ha miſeramente guaſtata la verità!

Ma perchè un Paſtore di pecore, un Calzolajo, un Zappa-terra, un Carpentiero l'an detto, ſi determinerà taluno a crederlo (19)? No certamente. Il ſavio, che legge queſte coſe, non farà, che metterſi a ridere, e commiſerare la condizione di Teſtimonj così fatti, traſcinati ad interloquire a coſe che non capiſcono, tantocche ſono aliene, e ſuperiori alla capacità loro.

Per me crederei fare una vera perdita di tempo in impiegando parole per ributtar pruove di ſomigliante natura. E mi ſarà permeſſo dire, avere il dotto contradditore rotondamente errato, ſe ha creduto ſufficiente il detto di quattro idioti per pruovare, che la Terra ſia ſorta di freſco. Non era queſto un punto da giuſtificarſi per Teſtimonj: vi occorrevan carte: e queſte gli ſono contrarie, o gli mancano del tutto.

Ottimamene quindi è fondato l'aſſunto dell'Univerſità, che la Terra ſia antichiſſima. Eſſa è ingombra di Schiavoni. E queſto ſolo dato diſtrugge ogni preſunzione oppoſta, e fa crollare tutto l'Edificio della Parte.

La Parte non produce in documento del proprio aſſunto, che una nuda, e ſpennata aſſertiva. L'Univerſità ha per ſe la ſtoria, e la ragione.

Tolto adunque di mezo il detto delli Teſtimonj, che mon-

(19) *Fol.* 107. 111. 119. 123. *&c.*

monta meno assai del niente nella presente materia, che è di cose passate centinaja, e centinaja d'anni prima di loro: non mi rimane a partare, che delle iscrizioni, e delli *Servi glebæ*.

## §. III.

ALl' udir lapidi, ed iscrizioni, non creda mica il Lettore, esser il diploma di Teodosio minore Augusto in favore de' Bolognesi, che sta scolpito in marmo; o pure l'editto di Desiderio Rè de' Longobardi inciso in tavola marmorea nella Città di Viterbo, che pure a' dì nostri si sono scoverti per vere imposture (20), checche ne avesse scritto Annio da Viterbo.

Per convincer di falso le nostre non mi bisogna, che la fede dell' istesso Mastrodatti, che dice averle copiate. Attesta egli, che *mediante accesso ad Acquaviva*, avea ritrovato sopra l' arco del Campanile tre imprese. Una della Religione di Malta: una del Gran maestro di quel tempo: e l' altra finalmente del Commendatore Pelletta. Colla iscrizione sotto, dettante come nella nota (21).

Eccoci adunque in un grande imbroglio. Domando io al Sig. Mastrodatti. Che tu avessi distinta l' impronta di

(20) Vedi Muratori Dissertazione XXXIV.

(21) *Fol.* 159. Frater Antonius Pelletta primus conditor hujus Terræ sub magistratu Fratris Joannis Homedos Aragonensis. Anno Domini MDLXII.

65.

ta di mezo per quella della Religione: l' intendo. Ogn' uno sa, che la divisa dell' Ordine è una Croce a otto punte. Ma come ai potuto scernere gli altri stemmi per quelli del Gran maestro, e di Pelletta? Sai tu dove abita il Blasone, e la scienza de' Stemmi? Dovrà sicuramente dirmi di no: e quando anche dicesse di sì, gli potrei provare, che la di lui fede non monta un fico.

Ma no, dovrà dirmi: ma, mi soggiugnerà, (perche è vero): così mi dettavano, ed io così ho scritto: La consequenza per tanto è manifesta, e sen viene da se. Il Mastrodatti si confessa per uno della innocente Greggia di Melibeo, con tutti gli altri Testimonj, che porta esaminati, e così bene cantanti su tutti gli articoli.

E l' impronte, e l' iscrizione, dice l' Universtità furon piantate jer l' altro, perchè jer l' altro fu edificata la Chiesa, di cui fa parte il Campanile. Se si chiede il perche, ed il come si piantassero, la spiega si troverà nella nota (22). Queste impronte, e queste

G

(22) Ogni Commendatore si studia inzeppare un nome, un' impresa in alcun luogo pubblico della sua Commenda, perchè da Commenda di grazia, che è personale, la fa convertire di giustizia, e la rende come un patrimonio della Famiglia, per miglioramenti. Io l' ho cennato nella nota 7. di questo Secondo Capo.

Così la Chiesa di Acquaviva fu edificata nel 1715. a spese di quella Comunità. E comecche la cosa costasse da una iscrizione a lettere tonse sulla porta di essa, dettante. ÆDEM HANC PENE LABENTEM, RUINÆQUE PROXIMAM POPULARIUM PIETAS A FUNDAMENTIS. A D. MDCCXV. Pure come il Commendatore di quel

ſte iſcrizioni non potran mai dar di penna ai monumenti, che ci formiſce la ſtoria nazionale.

Errico Bacco, Scrittore del XV. Secolo non ſi ſognava di certo, portando nel ſuo libro la Terra di Acquaviva per 60. fuochi, ſecondo la numerazione del tempo ſuo, e per 50. ſecondo l'antica (23). Nel medeſimo luoco di queſto antico Autore vi leggo pure *Colle di Croce*, numerata per 45. fuochi ſecondo l'ultima numerazione.

L'iſteſſiſſimo porta nella ſua Opera del Regno di Napoli Otavio Beltrano (24). Ma quello, che mi fa colpo, e dee farne più all'avverſario è ciocche ſoggiungo. Io ho un Collenuccio traſportato in latino da Gio: Stupano Reto, ſtampato in Baſilea nel 1572. (25). All'opera va premeſſa una nota eſatta di tutte le Terre del Regno, diviſe per Provincie. E nella rubrica di *Urbes*, *Villæ*, *& Arces*, *quæ in Moliſio Comitatu continentur*, a capo di liſta vi novera Acquaviva, e più giù ſotto la lettera C, la Terra Collis Crucis.

Ora mi ſo lecito chiedere al dotto Autore degli articoli.

Quan-

quel tempo vi piantò de' ſuoi ſtemmi: ſe 'l portò per miglioramento a Malta, e del pari ſe la rendè Commenda di giuſtizia, ov' era di grazia. In Terra di ciechi, è felicità aver occhi.

(23) Il Regno di Napoli, Raccolta di Errico Bacco, corretta da Cesare d'Engenio. Napoli 1618. *pag.* 178.

(24) Ottavio Beltrano. Deſcrizione del Regno di Napoli. Napoli 1645. *pag.* 297.

(25) Pandulphi Collenutii *juriſconſulti*. *Hiſtoria Neapolitana &c. lib. VI. Omnia ex italico in latinum converſa &c. Baſilea* 1572.

Quando per ventura egli fa conto di eſſere ſtati compoſti queſti libri? Queſt'ultimo fu traduzione. L'originale Italiano, dovea, ſe non altro, eſſer nato con quel Secolo. Ora ſe nel principio del Secolo e *Acquaviva*, e *Colle di croce* eſiſtevano: come ſi può avere lo ſpirito di avanzare nell' età del buon ſenſo in cui ſiamo, che Acquaviva foſſe nata dal fiente nel 1562., ſecondo l' Iſcrizione? E non è queſto voler inſultare la ragione? Frate Cipolla forſe neppur l' avrebbe avanzato a Certaldeſi.

Se adunque nel principio del 1500. ed *Acquaviva*, e *Colle di Croce* eſiſtevano, ed eran l' una di 60., e l' altra di 45. fuochi, quale per ventura fu da Terra appellata di tal nome, che il finto Commendator Pelletta edificò? Nel 1562. egli non dee averne edificata alcuna di certo. Vi erano. Delle due, *Colle di Croce* è diſtrutta, *Acquaviva* eſiſte, e non è la voluta dal Sig. Commendatore perche non è, ne può eſſer l' edificata da lui. Che mi trovi adunque l' altra, ed indi ne riparleremo.

Ritornando alle Iſcrizioni, il Maſtrodatti di Petrella mi ſta a dire, che *proſeguendo l' iſteſſo incarico* (di eſſer, cioè, portato per le orecchie) trovaſſe ſu 'l magazino della Chieſa queſt' altra lapide (26).

Queſta iſcrizione è veritiera niente meno, che la prima. Non vi è caduto, che un piccolo errore nella nota cronologica. Sta documentato negli atti,

 che

(26) Questa si e' la prima casa s'e' fatta in Acquaviva per Leonardo di Cola di Castellucio. 1549.

che queſto magazino fu fabricato gli anni paſſati, e propriamente nel paſſato anno 1748. (27). Onde al povero Maſtrodatti altro errore non gli an fatto commettere, che convertire il 7. in 5.: operazione per altro niente difficiliſſima, perchè importante niente dippiù dell' aver diſteſo all' insù a dritta lo ſtelo del 7.

Se poi queſto abbaglio aveſſelo fatto egli ſulla carta, o altri ſulla pietra, ſe ne creda quelche ſi voglia. Ciocchè baſta all' Univerſità è, che come quivi ſi vive alla Spartana, e ſono aſſai pochi, che ſanno leggere; può eſſer riuſcito a taluno mettere, o mutare una nota ſu di un ſaſſo, come voleva. E poi che conchiude la dolce iſcrizione? Che Lionardo di Cola per quella prima volta avea fabricato ad Acquaviva. A me non pare che dica altro, che queſto.

Mi ſon trattenuto abbaſtanza ſopra l' inſulſo punto delle lapidi. Paſſo a coſa meno inſipida.

## §. IV.

ASsume il Sig. Commendatore di farci credere, che Acquaviva ſi edificaſſe dall' unione di quelli Schiavoni, che, da belve di boſchi, ſenza caſa, e ſenza Prete li convertì in Uomini, Pelletta nel 1562. Altrove in queſto medeſimo proceſſo ſi dice, che allora

(27) *Fol.*

rn vi fuſſero capitati per la prima volta (28). Quì cogli articoli ci pianta, che diſcendeſſero dalli *Servi glebæ* delli monaci (29). Spropoſiti l' un detto, e l' altro, *de facto*, & *de jure*.

E' noto alla Gente dotta, che ſin dal quarto ſecolo, il terzo della Terra ſia in preda ad emigrazioni preſſocche continuate. Tra le tante nazioni è riſaputo, che i Schiavoni ancor eſſi per un pezzo an tenuto gli occhi di Europa aperti ſulle loro valentiggie, e ſulle loro vittorie, per non crederli capitati nel Regno in quella oſcurità, in cui oggi li pianta un livore pieno di contumelia. Oggi tuttavia, comecche tanto rimoti da loro progenitori, ed avviliti dalle gravezze del Poſſeſſore, ſerbano una ſenſibilità al punto d' onore, un coraggio, una oſpitalità, una propenſione al travaglio, che li decide per una Nazione glorioſa.

Ne nelle noſtre Provincie vi ſon capitati così tardi, come le Parte ſel crede. E tanto è lontano, che veniſſero da tapini, e vagabondi, che anzi vi entrarono da prodi, e da forti.

Queſti valoroſi Uomini originarj della Sarmazia Europea, di quà, e di là del Boriſtene, ſotto Giustiniano ſi avanzarono fino al Danubio. Occuparon gran parte dell' Illiria, tra la Drava, e la Sava, e per la dimora, che vi fecero, quella Regione acquiſtò il nome di Schiavonia, che tuttavia ritiene.

Preſa

(28) *Fol.* 28.
(29) *Fol.* 98.

Preſa indi la Dalmazia, ſulla mettà del Secolo VII. vennero a noi, sbarcando a Manfredonia, allora detta Siponto. Regnavano i Duchi di Benevento, ed era ſul trono Aione, figlio di Arechi, che uſcì loro incontro con potente Eſercito. I Schiavoni non ſolo riportaron una compiuta vittoria ſopra di lui, ma l' uccisero ancora al traghettar di un fiume (30).

Ne minori prodezze fecero a' tempi di Ferdinando d' Aragona. Era quel Rè in gravi anguſtie per i ſuoi Baroni, e ſpecialmente dal Principe di Taranto, Zio della Regina, e l' aveano ſtretto di aſſedio a Barletta. Giorgio Scanderbech, che ſignoreggiava in Albania, ricordevole de' beneficj ricevuti da Alfonso di lui Padre, che anni prima avealo fornito di ajuto combattendo col Turco, vi calò all' improviſo, con niente più, che 700 Guerrieri, e ſeppe far tanto col valor loro, e colla ſua prudenza, che reſtituì Ferdinando in tutta la ſua pace (31).

Tali furono i Schiavoni, che un fatuo malvolere oggi sfigura, e pinge per Nazione miſerabile, e vagabonda. Come poi, e quale Deucalione da guerrieri li trasformaſſe a Schiavi, o ſian *Servi glebæ*, che è lo ſteſſo; ſarà peſo dell' Avverſario il provarlo. Tra di tanto ſarà ben lecito averla per una calunnia.

§. V.

(30) Pietro Giannone. Stor. Civil. *lib. 4. cap. 7.*
(31) Giannone *ibid. lib. 27. cap. 1.*
Summonte. Iſtoria di Napoli *lib. 6. cap. 2.*

## §. V.

OGn' uno per le prime in leggere in una cauſa di decime articolati Servi, e diſcendenti di Servi, avrebbe detto, che il Contradittor mio, fuſſe un Lorenzo Pignoria (32). Quì ſi parla di genealogie di Servi, non è mica burla! E quello, che più fece caſo a me, fù il carattere della ſervitù, attribuito alli poveri miei Schiavoni.

Aveano i tempi antichi varie qualità di ſervi. Vi erano i *Beneficiarj*, i *Caſati*, i *Maſſarii*, i *Ruſticani*, i *Fiſcalini*, gli *Aldii*, e tanti altri, che erano di una condizione meno infelice: ma a poveri Acquaviveſi ſi fà il complimento di ſcriverli niente meno, che tra la claſſe delli *Servi glebæ*: di quella claſſe cioè, che come ſanno i Legiſti, e li Dotti, erano ſottopoſti al comando, e dominio del Padrone, al punto di venderſi, come ſi fa de' Giumenti, ai noſtri mercati.

Non durò molto però la mia ſorpreſa; mentre uſando della rifleſſione, vidi, che l' Autor degli articoli non fece, che ſcrivere quello, che ſcioccamente pote dirgliſi da qualche idiota, che aſſiſte per lo Sig. Commendatore; ſenza far punto uſo dei lumi di ſtoria, che l' adornano.

Io ho cennato di ſopra il carattere, e la venuta de' Schiavoni nel Regno, incompatibile colla inettamen-

(32) Di grido grande tra letterati per lo ſuo libro *De ſervis, & eorum apud Veteres miniſteriis.*

mente preteſa ſervitù : Ma quì lo convincerò per altre vie.

Principalmente ſoſtengo eſſere ſciocchezza il creder quivi de' Servi nel XIII. Secolo , e molto meno ne' ſeguenti , ſol perche la Parte lo dica , e i di lui Teſtimonj lo depongano . Se è vero , che Malta acquiſtò dalli Monaci di Sant' Angelo , non ſolo avrebbe dovuto documentarmi , che il dono comprendeva i Servi ; ma doveva documentarmi ancora , che i Monaci ne aveano , e li titoli onde li poſſedevano .

Nelle Cronache di Monte Caſino , di Farfa , di Volturno ſi trova , che in atto ſi regiſtravano i donativi , così eſpreſsamente ſi notava , che comprendeſſero anche i Servi (33).

Li avrà Malta avuti per Servi , forſe perchè abitavano ſotto Capanne . Ma chi non vede queſta eſſere una ſciocchezza aſſai più groſſolana?

*Quippe aliter tunc orbe novo, cæloque recenti*
*Vivebant homines.*

Nel XIII. Secolo , e nel ſeguente ancora , la frugale ſemplicità degl' Italiani non ancora avea ceduto il luoco al luſſo . A tempi di Federico Barbarossa , e di Federico II. circa l' anno 1234. in Milano , Capitale della Lombardìa , i cerini erano ignoti , e la candela un luſſo . I migliori Cittadini ſi ſer-

(33) Muratori Diſertazione XIII.

69

ſi ſervivano di un pezzo di legno ſecco acceſo per farſi lume (34).

Londra, e Pariggi; quella Pariggi la più anticamente avezza alle novità delle mode, e che co' ſuoi riti infetta la moderazione Italiana; nel XIII., e XIV. ſecolo, veſtivan le camice di ſajo, ed aveano tuttavia le loro caſe coverte di ſtoppia, ne ancora ſapevano garentirſi dal freddo coll'ajuto de' camini, che oggi nei noſtri appartamenti ſono un ſoccorſo, ed un ornamento. Una famiglia intiera ſi univa intorno al fuoco in una ſala comune affumicata, e ſolo perforata nella ſommità, per dar ſortita al fumo.

In Italia era lo ſteſſo. Aleſandria della Paglia, e Nizza della Paglia non ne ritengono tuttavia il nome, che per queſto

*. . . . . cum frigida parvas*
*Præberet ſpelunca domos, ignemque laremque*
*Et pecus, & dominos communi clauderet umbra.*

Nei piccioli lochetti del Regno oggi ancora ſi veggono caſe coperte di ſtoppia, o al più di tavole: e



(34) *Per hujus Imperatoris tempora* (dice RICOBALDO Storico Ferrareſe del Secolo XIII.) *rudes erant in Italia ritus, & mores . . . . . In cœnis vir, & uxor una manducabant propoſide. Uſus inciſoriorum ligneorum* (taglieri) *non erant in menſis. Unus, vel duo ſcyphi in familia erant. Nocte cœnantes lucernis, vel facibus illuminabant menſas, facem tenente uno puerorum, vel ſervo: nam candelarum de ſebo, vel de cera uſus non erat &c.*

non perciò uomo vivente ſi è azzardato averli per ricovero di *Servi glebæ*.

Se finalmente per Servi intende coloro, che popolano le Campagne, e noi chiamiamo *Giornalieri*, che utilmente laborioſi gemono ſotto cenci diſguſtanti la vera livrea della miſeria; e fatigano per non aver mai parte all' abbondanza, di cui ſolo il travaglio loro è la ſorgiva; di queſti ſervi ſi, che è popolata tuttavia la Terra, e forma la più numeroſa parte di ciaſcuna Nazione.

Queſt' infelici, per vero, anno rimpiazzato i ſervi tra noi, ſpecialmente ſotto certi Baroni. Eſaminata ſotto queſto aſpetto la condizione degli abitatori di Acquaviva, la condizione loro è tantoppiù dura, quantocche fanno la felicità di un Poſſeſſore, che non ha verun titolo per profittare dei loro ſudori, e tampoco per opprimerli, come fa, al punto di riputarli ſchiavi.

Lo ſchiavo era prezioſo al Padrone, almeno per la ſomma, che ſi vendeva al mercato. Gli Acquaviveſi non ſono ſtati mai venduti, ed in conſeguenza in realtà non avranno valore intrinſeco nella opinione del loro Commendatore. Ma coll' occaſione, che ſiamo in un Tribunale Supremo di giuſtizia; le leggi della Padria, reſtituendo a ciaſcuno i proprj dritti, decidono tutto l' oppoſto. Mettono il Poſſeſſore nel ruolo dei Tiranni, e gli Acquaviveſi rimangono Uomini liberi, ſolo ſottopoſti alle ſacre leggi del comune amabiliſſimo PRINCIPE, che riputa tutti uguali.

§. VI.

## §. VI.

E' Diſputa tra i Dotti come ſi ſopprimeſſe la ſervitù? Alcuni Scrittori l'attribuiſcono allo ſviluppamento della ragione, e dell'umanità. Il Grande Montesquieu lo riputa come un beneficio della ſanta noſtra Religione Criſtiana (35). Ma con buona lor pace, non an colpito al ſegno. Secondo le oſſervazioni degl' Iſtorici Filoſofi, e de' più valenti Politici, la ſua vera epoca fù il corſo dell'XI., e XII. ſecolo, quando, per vero, le coſe ſpecialmente dell' Italia mutaron l' antico aſpetto.

Eſiſteva la ſervitù allora, ma denaturata, e divenuta il più grande de' flagelli. L'Europa dal mezogiorno al nord, era in preda alle convulſioni più terribili dell' anarchìa feudale; La demenza eroica delli Cavalieri la deſolava. Guai alli vicini delle loro tane merlate, che chiamavan Caſtelli, e che vedevanſi ad ogni mezo miglio. Miravan come il più bello de' loro privilegj il poter ſaccheggiare, alla teſta di trenta, o quaranta birboni, le terre di un altro ſcellerato, com' eglino, che nel tempo iſteſſo, con una ſcorta ſimile, incendiava le poſſeſſioni due leghe di là.

Voler toglier loro queſta glorioſa prerogativa, ſarebbe ſtato un' oltraggio il più crudele. Tutto ciò,



(35) Eſprit des loix, Livr. 15. Chap. 8.

che potè fare la prudenza di S. Luiggi , Uomo grande nato nel mezo di que' Barbari , fù di fiſſare i dì dell'anno , in cui potevano commetterſi iniquità sì inudite .

Queſti allora erano i Nobili . Il reſto degli Uomini non era , che iſtromento , o pure ogetto delle devaſtazioni de' Prodi . I Contadini vivevano nella più orribile delle ſchiavitù : avendo oltre le innummerabili miſerie dello ſtato loro , un timor eterno di eſſer meſſi a fuoco , o alla morte dai nemici del loro Padrone . Queſti dall' altro canto non li conſiderava , che come beſtie del ſuo dominio , atti a niun altro uſo , che per talora pigliarſene la pelle per i ſuoi biſogni , e la carne per li ſuoi piaceri .

I Papi tradicanto , ſi ſtudiavano di diſtruggerli , ſiccome anche i Rè , ſebbene per fini oppoſti . Papa Alessandro III. nel 1167. dichiarò a nome di un Concilio , *che tutti li Criſtiani dovevano eſser eſenti dalla ſervitù* . Queſta legge rendè cara la di lui memoria ai Popoli , come la renderono prezioſa agl' Italiani , li ſforzi uſati nel ſoſtener la libertà dell'Italia (36) . Di concerto adunque coi Rè ſi ſtudiarono d' indebbolire la Cavalleria , e queſto ſeminario di tiranni , proponendo le ſpedizioni per Terra ſanta , e le Crociate .

La ſperanza delli ſtabilimenti nell' Aſia , era l' unica eſca valevole a tirare dai loro forti queſte belve divo-

(36) Eſſai ſur les Mœur , & l' Eſprit des Nations Tome II. Capitre XLI.

voratrici, sì furiosamente avezze alla preda, ed al sangue. Mostravan loro delle Città ricche, delle quali potevano impadronirsi volentieri, sotto l'insegna della Croce. L'incoraggivan pure, dando loro quelle spedizioni, qual mezo di cancellare i peccati antichi: comecche fussero occasione di commetterne de' nuovi. Talora impiegavan anche delle minacce per obbligare questi strani Penitenti a' corsi lontani, a' quali per altro eran portati. Questi dall'altro canto preferivano il piacere di andar a saccheggiare i Saraceni ricchi, ed infedeli, piuttostocche straziare Cristiani poveri, senza industria, e rovinati da 400. anni di stragge, e di saccheggio consecutivi.

Per distaccar quest' ultimi dai loro Tiranni, li Pontefici presentavan loro il fantomo, e la dolcezza della libertà. E come eglino erano stati i primi a parlarne, si acquistarono quindi l'idea di liberatori temporali, e contavano altrittanti sudditi, quanti erano i Cristiani. I Cavalieri dall'altra parte snervati dai viaggi d'oltre mare, si vedevan ridotti a farne commercio.

I Re, che non avean di grande altro, che il nome, sentiron troppo, ad esempio delli Papi, che per sottrarsi dalla umiliazione, dalla quale non li salvava la maestà del titolo, conveniva farsi un' appoggio della moltitudine oppressa dalli Baroni. Cominciaron coll'esempio loro ad accordar franchiggie, e libertà. *Ils se miren* (dice un dotto Autore) *en devoir de détacher ses chaïnes, comme un chasseur découvre*

*découple ſes chiens , quand il ſe trove près de la bete , qu' il veut lancer* (37) .

Qneſta impulſione politica una volta comunicata allo Stato , lo poſe tutto in moto . Li più materiali , impoveriti dalle Crociate , negli affranchimenti non vedevano che un mezo di guadagnar molto. Quelli, che non volevano darſi volontariamente , vi furono coſtretti . Li Rè ſi aveano attribuito il dritto di affranchire li ſervi di quelli Vaſſalli , che rifiutavano una compoſizione ragionevole . In una parola furon coſtretti li Signori a vendere , e li ſervi a comperar la libertà . La diſtruzione della ſervitù feudale ( dice l' iſteſſo Autore ) eſſere ſtata *le cric dont l' effort lent , mais infiniment puiſſant les a portés au degré d' élevation , ou ils ſont aujourd' hui* (38).

Tanto per rapporto a motivi politici dello ſvanimento della ſervitù . E tanto è ciò vero , che quanto al fatto non ne mancan pruove ; Al propoſito non è da omettere un paſſo del VERGERIO , Autore del XIII. ſecolo rapportato anche dal Preggio della noſtra Italia LODOVICO ANTONIO MURATORI (39). *Longettus erat hereditarius ſervus , & ſemper una nutritus ; nam uſque ad ea tempora propagandorum ſervorum mos in Italia manſerat* , QUI NUNC PRORSUS ABOLEVIT .

Se adunque nel XIII. ſecolo ſi era perduto il ſeme della

(37). M. LINGUET. Theorie des loix civiles . Livre cinquieme Chap XXXIII.
(38) M. LINGUET . Chapitre XXXIII.
(39) *Diſertat. XIV.*

della ſervitù, ſecondo l'atteſtazione del VERGERIO, io non capiſco come abbia potuto cadere in capo del dotto contradditore, di articolare, che queſi benedetti Monaci donatori, e Malta nel XIV., e XV. ſecolo, ne aveano, ed erano Illirici. Queſto è adunque voler inſultare la ragione l' aver articolato coſe riprovate dal buon ſenſo, ripugnanti alla Storia, ed implicanti per ſe ſteſſe.

In riſultato di quanto ſi è detto, non mi pare, che poſſa più diſputarſi, che Malta non ha titolo di ſorte ſopra Acquaviva; e quello, che oſtenta è falſo, o nullo: che Acquaviva ſia Terra antichiſſima: che l' articolato de' ſervi finalmente ſtato ſia un diſcorſo niente riflettuto.

Per chiuder queſto Capo non mi rimarrebbe, che parlare delle Capitolazioni. Ma voglio, che il mio Lettore reſpiri un tantino. Io ne tratterò nel Capo ſeguente, che deſtino alle Pruove, ed ai Documenti della Parte.

## CAP. III.

# CAPO III.

## *Dei documenti, e delle pruove della Parte.*

### §. I.

TRa le carte esibite dalla Parte la più preziosa, e precipua sono le Capitolazioni; Non è da poter dire quanto esse vagliano nel concetto di lei. Niun balsamo mai ha avute tante virtù tra gl' Empirici, quanto questa carta in fatto di litigj. Recondita, ed originale assai più del famoso reliquiario della Cava, non è processo, ne causa, in cui non l' avesse presentate. Che poi infinite decisioni uniformi l' abbian ripetutamente definite per quello, che sono una carta di straccio. Pazienza. Ciò non dovea operare, che non si presentassero anche nella causa presente, che è di Decime.

Falsa, nulla, ed inutile, che essa sia, non cessa però di darci un quadro di aspettativa. Esibisce da un canto un Sig. Commendatore in aria di gravità, che si fa pregare per accettar doni, che gli si porgono, e servizj, che gli si promettono. Si finge dall' altro una Popolazione in attitudine di abbracciargli le ginocchia per ottenere il permesso di essergli utili. Dico, che si finge, perche in realtà non v' intervenne una mosca per parte di quella povera Gente. Ed in un cambio singolare di una benefi-

cen-

cenza imaginaria contro una prodigalità reale, ſi ſcerne curioſamente l' oſtentazione, e 'l contegno dalla parte del Commendatore, che riceve: la baſſezza, l' inquietudine, la premura dal canto degl' infelici, che danno. Tranne queſta fantasìa!, tutto il dippiù è ſogno, è contradizione, è ſciocchezza.

Che non debba crederſi, che ſianſi paſſate con Uomini, e molto meno con li Schiavoni, baſterà ricordare, che li medeſimi vi ſi trovavano ad Acquaviva d' aſſai prima del 1562. in cui ſi dan ad eſſe i natali. Io ne ho detto abbaſtanza nel capo precedente. Che non ſiano paſſate con Uomini, lo ſteſſo conteſto della ſcrittura lo dimoſtra. Dalla prima parola all' ultima, non ſi ode, che la voce del ſolo Commendatore che parla (1). Egli è il ſolo, che propone, e che raucamente riſponde, con un grave *fiat ut petitur*.

Ma prima di entrare agli acciacchi, che la dichiarano qual è, carta inutiliſſima, e nulla; non trovo da poſtergare una rifleſſione, che decide *ad literam* eſſer foggiata jer l'altro, nelle celle conventuali di Malta.

Niente è vero più, quantocche ogni ſecolo abbia avuto il ſuo ſtile. Ora lo ſtile delle Capitolazioni, è così ſimile al noſtro volgare italiano attuale; ed in conſequenza così diverſo da quello, che ſi parlava nel ſecolo XVI., quanto puo eſſerlo un Lappone



(1) *Fol.* 30. *ad* 40.

da un Pariggino . Io ne do un ſaggio , traſcrivendo nella nota ( 2 ) alcuni periodi delle Capitolazioni .

Chi all' incontro per poco abbia verſato nelle vecchie carte , ſa qual' era la lingua , che i noſtri Progenitori parlavano nel 1500. . Io allego in teſtimonio due paſſi delli tanti , che ſi potrebbero , paſſatimi ſotto gli occhi , non ha guari ; delli quali uno è poco anteriore, e l'altro è coetaneo al noſtro cartoccio (3) . Facciane di grazia ogn' uno il paragone , e giudichi , ſe è , come io dico , che le Capi-

(2) Primi Capitoli , e convenzioni tra li Vaſſalli d' Acquaviva col Commendatore Fra Antonio Pelletta .

In Dei nomine amen . Queſti ſono li Capitoli , che ſi fanno per me Fra Antonio Pelletta Commendatore di Santo Primiano della Città della Rina ; colli Vaſſalli Schiavoni , quali habitano nel Caſale di Acquaviva , Territorio della Commenda ſudetta , nel dì 5. di Novembre 1562.

In primis ſiano obbligati al ſopradetto Commendatore , o vero a' ſuoi Poſteri pagare tre carlini per ogni fuoco ogni anno alla metà d' Agoſto , e quando più perſone habitaſſero in una iſteſſa Caſa , habbiano da pagare per più fuochi . *Fiat ut petitur &c. fol.* 30.

(3) Il Tribunale della Camera nel 1501. incaricò il P. D. Bonifacio Miroballo Caſſineſe di S. Severino, della traſcrizione di alcuni iſtromenti curialeſchi . Nella fine di ciaſcuno di eſſi leggeſi . *Die* 21. *Novembris* 1501. *Io D. Bonifacio de Napole monaco del moniſtero de S. Severino de Napole faccio fede , como , per ordine , e pregere de la Regia Camera , ho tranſunto da lo originale iſtrumento ſcripto in littera curialiſca , in la quale tranſutacione è intervenuto Jacobo Raparo mandato per dicta Regia Camera : et coſsì per ordine de dicta Camera ne ho facta la preſente ſubſcriptione ſcripta de propria manu , dove è ſtato preſente Notaro Ceſaro Morfitano judice , e teſtimonii* . ( Atti del Regio Fiſco con li magnifici Giacomo, e Marco Anto-

Capitolazioni ſono opera poſteriore di moltiſſimo al tempo, che ſi è fiſſato nelle ſue note cronologiche dal falſatore.

Entrando più a dentro, dove ſi naſconderà l' altra patentiſſima marca della falſità, cioè quella di non eſiſtervi originale?

Nell' eſtratta, per vero, ſi è piantata una cronica di preamboli, con dirſi, che il primo copiatore foſſe ſtato certo Notar *Bernardino Tufilli*, che l' eſtraeva da originale conſervato da *Lionardo Tufilli*, ch' era

I 2

---

Antonio Sannazaro. Nell' Archivio grande della Camera lit. A. num. 8. pag. 168.)

Carlo V. nel 1536. deſtinò i Giudici *Galeoto Fonſeca*, e *Pietro di Atodo* per Commiſsarj generali a riparar le gravezze impoſte alle povere Univerſità dal Baronaggio. Tra le Univerſità, che vennero a querelarſi, vi fu quella di *Peſcopagano*, giuſto ſulla metà di quel ſecolo. Ecco come ſi ſpiegò il di lei Avvocato, che ſicuramente dovè parlare la lingua più polita del ſuo tempo ..... *Sono tanti li aggravj, injuſtitie, ed eſtorſioni ha fatto, e fa lo magnifico Michele Geſualdo, utile Signore della ditta Terra, e ſoi Officiali, che ipſi Supplicanti furiano coſtretti partirſi da ditta Terra, e quella diſabitare, ed andare mendicanno pe lo Munno* (fol. 1. vol. 1. preſſo lo Scrivano Priſcolo.)

Similiſſimo linguaggio ſerbarou dall' altro canto gli Avvocati del Poſſeſſore nella riſpoſta data alli Capi. Io vo par darne un ſaggio, tolto da un memoriale da lui dato al Collaterale, dolendoſi di certa deciſione delli Commeſſarj, che avean ordinata informazione. Dice così ..... *che circa la fida del territorio ſe pigliò informacione, locche non convene in tal caſo; perche lo territorio è commune ad circa cinque, o ſei altre Terre, et ipſo non ha da fare deffe ad altri, e dacche ſo il mondo, ſempre lo Barone de ditta Terra avea fidato, et quod forcius, lo Segnore Prencepe de Stigliano como Segnore &c.* Queſto era il volgar toſcano preſſo del XVI. ſecolo. Queſta era la lingua de' primarj Avvocati di quell' età, e lo fu per molte, e molte decine d' anni appreſſo.

era erede di *Bartolomeo Tufilli* (4). Ma queſto ſi poteva contar a quei, che aſpettavan veder le penne dell' Agnolo Gabriele, tenute in ſerbo da Frate Cipolla, e ſel volevano credere.

Convinta la Parte, che coteſta eſtratta non poteva obligar la Gente, che ad alare; per ogni miglior cautela, le fa correre con una eſtratta molto più ſpecioſa della precedente. Cotal copia paſſata così verginella ne' ſacri archivj di Malta, ſi legaliza = *per me Commendatarium Fratrem Joannem Baptiſtam Giannattaſio, dictæ ven. linguæ Secretarium.* E diſſe eſtraerle *a ſuo proprio originali.*

E pur queſta eſtratta parendo poco: Perche alcun temerario non ſi trovaſſe per altercarne la valuta; della fede di F. Giambattiſta Giannattaſio, ne rende irrefragabile Teſtimonianza il Gran Maeſtro in perſona, dicendoci, tra l'altro, *cujus ſubſcriptionibus in ſimilibus ſcripturis, ut ubique, tam in judicio, quam extra, ſemper adhibita fuit, & in dies adhibetur plena, & indubitata fides &c.* (5). Or poteva darſi atteſtazione più ſonora di un Sovrano, in ſoſtegno della probbità del ſuo Notajo?

. . . . . *titulo res digna ſepulcri.*

Ma chi non vede, che queſta ſola affettatiſſima eſtratta, rende la Capitolazione arcinulla, a proporzione

(4) *Fol.* 39.
(5) *Fol.* 39.

ne della legaltà, che le si volle dare? *Exemplo pernicioſum eſt*, l' avvertì l' Imperator GALLIENO, *ut ei ſcripturæ credatur, qua unuſquiſque, adnotatione propria, ſibi debitorem conſtituit* (6).

Sono nulle *de jure* le ſcritture tirate dall' archivio del Producente. Nella Ruota Romana ove frequenti volte ſi è trattato di caſi ſomiglianti; le deciſioni ſono infinite, che dichiarano: *ſcripturas in præjudicium non ſubditorum* (de non monaci) *non recipere robur ab* ARCHIVIO MONASTERII (7). *In tali enim archivio* FRAUDES *de facili committi poſſunt* (8). Ed in un altro luoco .... *Amplia primo, ſcripturas extractas ab illo* NON PROBARE, *nec facere adminiculum, etiamſi agatur de re antiquiſſima* (9).

Entrando più a dentro, queſte capitolazioni non potremo credo io, chiamarle altrimente, che un contratto, ſuppoſto paſſato tra 'l Commendatore Pelletta, *colli Vaſſalli Schiavoni, quali abitavano nel Caſale di Acquaviva*, ſiccome ſono le parole di eſſe nel principio. SCRITTA COLONICA la chiamò il Sig. Commendatore nelle nullità, che portò avverſo il decreto del S. C. de' 22. Dicembre del 1773. (10).

Io non voglio gia dire, che per legge naturale queſto contratto ſia nullo, perche non ſi trovi ombra di

(6) *L. 7. C. de probationibus.*
(7) *Rota deciſ. 192. n. 5. part. 7. recenſ.*
(8) *Deciſ. 458. n. 2. part. 18. Tom. 2.*
(9) *Deciſ. 828. n. 7. part. 18. tom. 2.*
(10) *Fol. 65.*

di eguaglianza tra li pretesi Contraenti (11). Questo sarebbe molto. Io mi contenterei anche del meno, che neppur ve lo trovo.

Il contratto vien definito dalla Legge . . . . . *Pactio duorum, pluriumve in idem placitum consensus* (12). Ora io do la causa, sol che dal contesto delle Capitolazioni appaja l' intervento di nn solo per parte delli Schiavoni. Il solo, che proferisce, e che dice *fiat ut petitur*, è il Commendator Pelletta. Puo stare adunque, che il dotto Avversario voglia venderci questa zolfa per contratto, ove si faccia conto di parlar ad Esseri ragionevoli? Per me non ne avrei sicuramente lo spirito.

Ma via. Sianv' intervenuta la volontà delli Cittadini: siavi concorsa l' Università. Si sa da tutti, che gl' interessi delle Università, son regolati come que' de' Pupilli, e de' minori. *Rempublicam ut Pupillum extra ordinem juvari moris est*, ordinò l' Imperadore ALESSANDRO (13). Quindi non possono esse a verun patto obligarsi, senza cognizione di causa, e senza l' approvazione del Magistrato (14).

Le

(11) *Habent autem hoc omnes contractus onerosi, ut in illis versari* ÆQUALITAS *debeat, seu, ut uterque contrahentium tantundem nanciscantur: ubi inæqualitas intervenerit, alteri, qui minus accepit, nascatur jus ad postulandum, ut suppleatur, quod sibi deest, aut ad contractum plane abrumpendum.* S. PUFENDORFIUS de Officio Hom. & Civ. lib. 1. Cap. XV. §. III.

(12) *L. 1. §. 2. ff. de pact.*

(13) *L. 3. Cod. de jur. Reip.*

(14) *L. 12. Cod. de prad., & aliis reb.*

Le noſtre Prammatiche proibiſcono alle Univerſità fino il congregarſi a parlamento, quando voleſſero diſporre di menoma coſa, non eſcluſa la cauſa pia, ſenza precedente permeſſo del Principe: pena (tra le altre) la nullità, ed invalidità dell' atto (15). Quindi è paſſato in maſſima ben trita, e notiſſima, che i contratti delle Univerſità, ſenza decreto di *expedit*, e del *R. aſſenſo* ſono nulli *de facto*, ne producono veruna obbligazione. Ed io ho notato, che delle diviſate Prammatiche, che irremiſibilmente ordinano così: una ha la data de' 15. Dicembre 1559., e l' altra è del 1584.. Vale dire, che doveano eſſere nel 1562. in troppo eſatta oſſervanza, perche troppo freſce, e recenti.

## §. II.

NEl parlar, che ſi fece della cauſa, fulle nullità avverſo il decreto de' 20. Dicembre 1773. il dotto Avvocato del Sig. Commendatore impiegò tutto il lenocinio dell' eloquenza ſua, nel voler dimoſtrare, che il Sig. Commendatore avea preſcritto. Queſta è la grande armatura ordinaria de' Baroni; in deficienza di titolo, ſi richiamano al poſſeſſo. Anche così palliavano le uſurpazioni loro, gl' Invaſo-

(15) *Pragmat. 5. 8. & 12. de adminiſt. Univerſ.*

vaſori di Tacito : *diutinaque licentia , & injuria , quaſi jure , & æquo nitebantur* (16).

Conviene analizar alquanto queſto punto . E ſi troverà , che il Sig. Commendatore non ha potuto affatto preſcrivere , appunto perche il titolo , che ha preſentato è falſo , ed inſoſtenibilmente nullo.

Soleva dire a' ſuoi tempi il giudizioſo URSILLO : *Qui ſe fundat in tempore , videtur ſe fundare in circumventione* (17) . E nel teſto Canonico anche abbiamo , *quod diuturnitas temporis non diminuit peccata , ſed auget* (18) . Niuna propoſizione più ragionata di queſta.

Il tempo ſolo , di natura ſua , niente opera per ſe . *Tempus* , dice UGON GROZIO , *nullam vim effectricem habet ; nihil enim fit a tempore , quamvis nihil non fit in tempore* (19) . Lo ſteſſo ſi trova ripetuto in tutti li Trattatiſti di dritto naturale. EVERARDO OTTONE nelle dotte ſue annotazioni al Sig. PUFFENDORF pur lo cennò , dicendoci . *Præterea tempus eſt quantitas durationis , quæ ſuapte natura , nullum producit effectum &c.* (20).

E' principio incontraſtabile , che non altrimente al Mondo ſi poſſa trasferire il dominio di una coſa , che

(16) TACITUS . *Annal. XIV. Cap.* 18.
(17) URSILLUS *ad* AFFLICT. *Dec.* 13. *n.* 1. *&* 2.
(18) *Cap.* non ſatis . *De Simonia* .
(19) GRATIUS *Lib.* 2. *cap.* 4. §. 5.
(20) OTLO *ad* PUFFENDORFIUM *De Officio Hom.* , *& Civ. Lib.* 1. *Cap. XII.* §. *XII.*

che per eſpreſſa volontà del Padrone. Quindi è, che quando ſi dica, e ſi alleghi la preſcrizione, il poſſeſſo; vi ſi ſottointenda di neceſſità la precedenza della buona fede, la quale dee aver cominciato, ſenza fallo, da un giuſto titolo, ſenza di cui non ſi ſarebbe laſciato godere, ne il Padrone ſi ſarebbe laſciato ſpogliare.

Ugon Grozio riflettè ottimamente, che perchè la preſunzione naſcente dalla diuturnità del tempo vaglia produrre l' effetto della preſcrizione: *duo requirantur; ut ſilentium ſit* SCIENTIS, *& ſit* LIBERE VOLENTIS. E proſeguendo ſoggiugne: *Qui ſciens, & præſens tacet, videtur conſentire, niſi circumſtantiæ oſtendant quominus loquatur;* METU EUM, VEL ALIO CASU IMPEDIRI (21). Si ricerca dunque un titolo, diceva io, per aver potuto cominciare preſcrivere.

Dippiù. Tra le molte cauſe, che poſſono impedire la preſcrizione, ſi ſa, che ſi diſtrugge del tutto, e ſvaniſce, ſe nel titolo ſi trovi alcun vizio. Ed è ben giuſto: per la ragione, che il cattivo titolo coſtituiſce il Poſſeſſore nella mala fede. *Non capet longa poſſeſſione, qui ſcit alienum eſſe* (22), lo avvertì il Giureconſulto Paolo. Ed Ulpiano ci laſciò ſcritto del pari: *Si ab eo emas, quem Prætor vetuit alienare, idque tu ſcias, uſucapere non potes* (23).

K Se

(21) Gratius *ibidem*.
(22) *L.* 3. §. 3. *ff. de acquir., vel amit. poſſeſ.*
(23) *L.* 12. *ff. de uſurp., & uſuc.* Vedi ſopra al Capo I.

Se adunque per poter preſcrivere l'altrui dominio, per gli additati principj, ſi richiede ſenza fallo la volontà del Padrone. SILENTIUM SCIENTIS, ET LIBERE VOLENTIS. E che non ſia taluno impedito d'interromperlo, METU VEL ALIO CASU. Chi ſarà coſtui, che ardirà mai avanzare, che tai requiſiti concorrano, tra Baroni, e Vaſſalli? Siavi pure il concorſo della pazienza de' ſudditi, e ſia di mille anni. Sempre francamente ſi dee conchiudere col CAPOBIANCO, che per lo più ſian furtivi i dritti baronali. Il meto riverenziale eſclude qualunque libera volontà, che per la preſcrizione ſi richiede .... *Etiamſi mille eſſet annorum* (ſono parole del lodato Autore), i Baroni *non ſunt ſecuri in animæ judicio, cum miſeri Subditi non obſtant, ſed eorum murmuratio ſatis diſſenſum inducit, quæ non facit ipſos tutos, ut optime dixit Andr. in cap. 1. quæ ſint regalia, verbo extraordinaria; quod murmuratio Populi interrumpit præſcriptionem* (24).

Queſte rifleſſioni militan già per la generalità delle preſcrizioni, che ſogliono allegarſi da' Baroni. Ma come più calzanti lo ſiano per lo caſo preſente, in cui ſi tratta di libertà, e di uſo di dritti ripugnanti alla legge, ed alla ragione, ſi ſcerne chiaro fino dagli orbi. Noi abbiam trattato del niun titolo, che Malta oſtenta ſopra quella Terra. Si è dimoſtrato, che non ha potuta edificarla il ſognato

(24) CAPIBLANC. *ad Pragm. XI. de Baronib. n.* 216.

to Commendator Pelletta . Si ſono talqualmente abozzati li vizj delle capitolazioni . Le conſeguenze le tragga ogn' uno , che ha ſenno , e ſian quelle , che ſe ne vengon da loro .

Non potrà mai la Parte negarmi , che colle inette Capitolazioni ( date anche per vere , e dell' anzianità , che ſi figurano ) il Commendator Pelleta comperava *ab eo , quem Prætor vetuit alienare* . Comperava da una Comunità di Pupilli interdetti a vendere . Comperava adunque nullamente , ne quindi ſu di un contratto nullo poteva appoggiar la preſcrizione . Ma poſto , che voleſſe negarlo , oſtentando anche l' ignoranza , e la materialità della Cavalleria di un ſecolo , in cui ſi trovavan ancora de' Veſcovi ſegnati di croce , per non ſapere ſcrivere ; e ſi davano le confeſſioni alli Preti ſopra niun altro requiſito di ſcienza , di quello , *quia legebat ſcurrendo* (25), che potrebbe giovargli ? Non alzarebbe toſto POMPONIO la voce : *in jure erranti non procedat uſucapio?* (26)

Sono troppo sfacciate le falſità , e li vizj della noſtra Capitolazione , per aver dovuto coſtituire , e il Sig. Commendatore , e Malta nella più negra mala fede . *Si quis* , dice l' additato teſto di POMPONIO , *id quod poſſidet , non putat ſibi per leges*



(25) Ciocchè quì ſi avanza, coſta dagli atti di una viſita di Procida , fiſſenti nell' archivio dell' Arciveſcovato di Napoli , fatta ſulla metta del decimo ſeſto ſecolo , eſſendo Abate di Procida un certo di caſa *del Vaſto* .

(26) *L. 32. ff. de uſurp. , & uſuc.*

*licere uſucapere : dicendum eſt , etiam ſi erret , non producere tamen ejus uſucapionem : vel quia* NON BONA FIDE *videatur poſſidere , vel quia* IN IURE ERRANTI NON PROCEDAT USUCAPIO (27).

Con egual lena ſi ſpiega in due luoghi il Giureconſulto PAOLO . Dice in una parte : *Nunquam in uſucapionibus juris error poſſeſſori prodeſt : Et ideo Procuius ait , ſi per errorem initio venditionis Tutor Pupillo auctor factus ſit , vel poſt longum tempus venditionis peractum , uſucapi non poſſe ,* QUIA IURIS ERROR EST (28). Ed in un altro , più nettamente ... *Si ſcias Pupillum eſſe ; putes tamen Pupillis licere res ſuas ſine Tutoris auctoritate adminiſtrare , non capies uſu , quia* IURIS ERROR NULLI PRODEST (29) . Io , ripeto , no 'l crederò mai , che il Commendator Pelletta ( dato per vero , come non è , ch' egli ſtato foſſe l' autore delle Capitolazioni ) , ignoraſſe , che contraeva con una Comunità : CUM PUPILLIS . Niente adunque di più ſavio , e di più ragionato , quanto il notatoci dal diligente SAMUELE STRYKIO , come l' avrò rapportato in alcun altra parte ancora . *Qui titulum , aut nullum , aut non juſtum habet , is quoque nullum poſſidendi jus habet ,* NULLAMQUE EX POSSESSIONE DOMINIUM SIBI ADVOCARE POTEST (30) .

§. III.

(27) *L.* 32. *ff. de uſurp. , & uſuc.*
(28) *E.* 31. *ff. de uſurp. , & uſuc.*
(29) *L.* 2. §. 13. *pro Emptore.*
(30) STRYHIUS , *De neceſſitat. edendi.*

## §. III.

DOpo eſſerſi gli Avverſarj ſpaziato fino al 5., e 6. articolo ſopra la ſognata edificazione di Acquaviva, e ſull' oſſervanza delle Capitolazioni: paſſano nel 7., e ſeguenti a contare, che nel 1752., per eſſer ad Acquaviva creſciuta la Popolazione, ſi paſsò a coſtituire un nuovo corpo di partecipanti, con aggiugnere non meno, che 4. Coadjutori al Paroco: e che meritando almeno duc. 50. per congrua, che non v' era onde prenderli; ſi fece un partaggio delle Decime Sacramentali, colla ſolennità di un parlamento *approvato dal Sig. Commendatore*, ed eſeguito dalla *Curia veſcovile*: ſolennità già valevole per tutte, e baſtante a ſaldare tutta la nullità, e la invincibile ingiuſtizia dell' atto. E che finalmente con tale occaſione faceſſero i *Statuti*, regolatori di quella Chieſa per lo futuro (31).

Come paſſaſſe queſto fatto del ſanguinolento partaggio delle Decime, io non iſtò a raccontarlo di nuovo; trovandomene detto nel primo Capo, dove forſe ad evidenza ne avrò pure dimoſtrata la inſanabile nullità, ed inſuſſiſtenza di eſſo (32).

Quì

(31) *Fol. 98. a ter. art. 7. & ſeqq.*

(32) Vedi a carte 18. a tutto il fine di quel §., che non ſono, che pochiſſime pagine.

Quì ſolo di paſſaggio penſo far parola delli Statuti ; di che per altro potrei anche aſtenermene , avendoli già il S. C. avuti ſotto gli occhi , e contati per quel niente , che ſono , in atto , che deciſe ſulle nullità (33).

Che li *ſtatuti* ſian privativi di loro natura , delli ſoli CAPITOLI , non ſi troverà chi l' impugni . Quando anticamente i Canonici menavano vita ſtrettamente comune , in un ſolo tetto , e ſotto una certa *regola* e direzione del Superiore , i Collegj loro eran chiamati *Monaſteria* . Come poi col tratto del tempo i Canonici dettero un calcio alla vita comune , e ritiratoſi ciaſcuno in caſa propria , nacquero le *prebende* ; *ſenſim quoque* , dice BERNARDO VAN-ESPEN, *vocabula communem illam vitam præferentia reſpuerunt* (34) : e così le loro Chieſe , o ſian Collegj , che prima eran detti MONASTERI , cominciaron chiamarſi CATTEDRALI . E con queſto nome anche oggi ſi ſcernono le Chieſe ſecolari dalle monacali , e regolari .

Introdotta queſta novità , que' congreſſi , che nella vita comune , ſi dicevano CONVENTUS , ſi diſſero , e ſi dicono CAPITULA : e ciocche in tali congreſſi ſi riſolve , ſi appellano *Acta Capitularia* ; *Capitulariter* .

Che a tali congreſſi , detti comunemente *Capitoli* , abbian dritto i ſoli *Canonici* , non è chi l' ignori . Ne ſono

(33) *Fol. 69.*
(34) VAN-ESPEN . *Part. I. Tit. VII. Cap. V.*

ſono eſcluſi anche i Beneficiati, che non ſiano Canonici; comecchè abbiano prebbenda, e partecipino colli Canonici ſteſſi (35).

Notiſsimo è altresì, che quelli, che chiamiamo *Statuti*, ſian ſoli, e privativi de' Canonici. Ed indipendentemente dalla dignità del Corpo, è naturaliſsimo, che eſsi ſoli debbano averne; eſsi ſoli avendo preci da recitare, officj da dire, ed altre funzione da riſolvere nelle Chieſe, non che temporalità da dividere: coſe tutte, che debbono farſi ſecondo una regola certa, e permanente.

Molti ſolenni debbono concorrere nello ſtabilimento, e fabrica delli ſtatuti. Tra li ſoſtanziali, il cui difetto li rende nulli *de facto*, ſi ricerca la volontà dell' Univerſità del luoco. L'approvazione del Veſcovo: l'aſſenſo del Principe. Io non vi aggiungo la conferma apoſtolica, e l'intrinſeca giuſtizia dell'atto. Son coſe, che parlan da loro.

Ho detto neceſſaria l'intelligenza dell' Univerſità, e con buona ragione, perchè ſolo ella è la più intereſſata. Eſſendo i Cittadini quelli, da cui ſon pervenuti li fondi di rendita, e che debbono eſſere ammeſsi alla partecipazione, avviene, che *Omnibus Civibus ſaltem habitu, vel ſpe jus quæſitum eſt* (36). E molto più, ove ſi trattaſſe di mutazione di ſtato della Chieſa, e riduzione a numero di Partecipanti; *cum neque Epiſcopus, neque Capitu-*

(35) Fagnanus *Cap. I. X. de Elect. n.* 33., *& ſeqq.*
(36) Card. de Luc. *Canon. Diſc.* 19. *n.* 19.

*pitulum poſſunt Eccleſiam non numeratam , redigere ad numeratam , in præjudicium Univerſitatis loci* , al riflettere del Pitonio (37).

Che debba concorrervi l' approvazione del Veſcovo , è naturale . Si ſa , che ſenza del Capo , le membra ſon niente in così fatte coſe . Si ſa pure , che perche ſi creda legale l' approvazione del Veſcovo , dee eſſere intervenuta *ſinodaliter* , ſecondo i Canoniſti , e non altrimente .

Tampoco è da difficoltarſi la neceſsità dell' aſſenſo del Principe . Di fatto non vi è male , che più diſtrugga l' intrinſeca coſtituzione di un Governo , quanto la libertà , che ſi arrogaſſero i Cittadini di ſtringerſi in ſocietà a loro capriccio . E' quindi ſolamente del Sovrano il permetterle . E ſenza l' intelligenza del Sovrano ſon riputati Corpi illeciti , e detestati , come pregiudizievoli alla tranquillità dello Stato . Con tai ſentimenti ſi ſpiegò l' invitto Rè delle Spagne Carlo III. , quando nel 1751. gloriosamente regnando tra noi , ebbe la ſtrepitoſa occaſione di publicar quella prammatica , che porta la data de' 10. Luglio 1751. Mette quell' ottimo Monarca per principio , e per legge fondamentale , non eſſere ſtato mai permeſſo a' Sudditi *ligarſi in Corpo , Collegio Sodalizio , o Società alcuna , anche indirizzata ad opere di pietà , ſenza la Reale approvazione* .

(37) Pitonius *Diſcept. Eccleſ. Part. 1. diſc. 17. n. 43. & 47.* Vedi Fagnano al Cap. *ex parte 12. de Conſt. num. 9. 15. & 19. &c.*

*ne*. Ed ove queſta mancaſſe, di riputarſi per unione illecita (38).

Ma io aggiungo, e credo con buona ragione, che per render legitime tali unioni, non baſta, che ſiano generalmente approvate dal Sovrano. E' neceſsità, che ſian dal medeſimo eſaminate, ed approvate ad una per una le condizioni, il numero, le qualità, delli ſtatuti (39).

Poſti queſti principj, vedi per quanti capi, li noſtri ſtatuti ſono nulli, e la fiſſazione del nnmero de' Partecipanti fatta nel 1752., un Collegio illecito, e riprovato dalla legge.

Data per neceſſaria, come lo è, la volontà, ed intelligenza delli Cittadini, queſta non vi fù ſicuramente, perche non vi fù ſecondo le leggi. Ho delineato di ſopra i requiſiti, che ſi ricercano perche ſi poſſa dire, che in un fatto ſia concorſa l'Univerſità (40).

Caſo non diſſimile del mio ſi trattò nel 1769. nella Real Camera di S. Chiara tra 'l Capitolo di Moduigno, e D. Giuſeppe Ceſena; anzi con circoſtanze aſſai più dure. In quella tutto l' appoggio del Capitolo fù una Concluſione, uno ſtatuto dell' anzianità del 1617.: ma l' Univerſità non avea legalmente preſtato il ſuo intervento, e conſenſo.



(38) Pragmat. I. Tit. 116. Tom. 2. fol. 373. nov. Edit.

(39) Boehmer. *Jus Paroch. ſect.* 1. *cap.* 2. §. 47. 48., & 51., & *cap.* 3. §. 11., e Feur. *De l'Abuſ. tom.* 1. *liv.* 2. *Chap.* 1. *num.* 8.

(40) Vedi a carte 69. a tutta la fine del §.

La Real Camera rappreſentò al Re ciocchè ne entiva. Ed a 27. Maggio 1769. S. M. reſcrivè all' Arciveſcovo di Bari, *che avea per nullo lo ſtatuto di detta Chieſa, come fatto ſenza intelligenza dell' Univerſità.* Eccoci adunque al caſo di una legge del Regno.

Nulli ſono i ſtatuti per l' altra ragione di non eſſere ſtati veduti, ne approvati dal Re, ove ſenza ſua volontà non è permeſſo formare un corpo di Partecipanti ad una Chieſa, che non ne ha avuti, ne potrà averne mai, quando non ha veruna rendita, quando non ha peſo di officiatura, ne di coro di ſorte alcuna.

Ne li Sig. Preti mi ſtiano a dire, che v' intervenne l' approvazione del Sig. Commendatore, e dell' Ordinario. Io altrove ho raccontata come paſsò la cataſtrofe (41). Non vo qui ripeterla ſenza biſogno. L' aſſenſo del Commendatore fù inutile, e fatto per lo ſolo di lui buon prò, *& contra jus*. L' aſſenſo dell' Ordinario fù un delitto.

Non dovea l' Ordinario a patto veruno tener mano a quella, che fù vera carneficina, contenente una intrinſeca marcia ingiuſtizia. Tutto derivava dall' ingiuſto, e niente riflettuto decreto di Roma, che non ebbe, ne poteva mai avere *regio exequatur*. E ſe ingiuſto, e nullo fù il principio; li ſtatuti, che furon il prodotto, e le derivazioni, non poſſon eſſere, che di egual tempra, e nullità.

La

(41) Vedi il Capo I. a carte 18., e ſeguenti.

82.

La ſomma è adunque, che ſenza eſſer Capitolo, o Collegiata, con maſſa comune, con rendita certa, e permanente, e con peſo di coro non poſſono darſi ſtatuti. La Chieſa di Acquaviva non ſolo non è tale, ma non ha un ſoldo di entrada, ne ha verun peſo di officiatura. Li ſtatuti ſono una ſola, una zolfa, nulli, e come fatti non fuſſero; mentre a dippiù della intrinſeca loro ingiuſtizia, non anno il concorſo di quelli neceſſarj eſtremi, e ſolennità, che vi ſi ricercano per dirſi tali.

Ove tai requiſiti anche aveſſimo per li ſtatuti eſibiti negli atti da' Sig. Preti per far guerra alla Padria, pur non ſarebbe da poſtergare quel grave avvertimento dell' Immortale Van-Espen, che ragionando dell' ordinato dal Concilio di Trento in fatto di ſtatuti, ebbe a conchiudere: *Hinc quiſque diſcat non cæco modo in Statuta, & ordinationes Capitulorum eſſe jurandum, ſed ea prius merito examinari, & expendi debere: eoſque multum hallucinari, qui ſibi licitum credunt, quidquid in Statutis Capituli probatum invenitur: tametſi etiam Sedis Apoſtolicæ confirmatio acceſſerit* (42). Ora ſi rifletta ſulli noſtri, e ſi vegga, che poco di buono contengano, e ſu di che cadde il partaggio, e ſe in eſſi poſſa *cæco modo* giurarſi.



(42) Van-Espen. Part. 1. Tit. 7. ap. 5. §. 13. in fin.

# CAPO IV.

*E' peſo indiſpenſabile del Sig. Commendatore il mantenere il Paroco, i Preti, la Chieſa, e li Poveri di Acquaviva.*

## §. I.

IO ho accelerato di venire a queſt' ultimo Capo, appunto per prevenir le grida delli Preti, che mi pare, che così m' intuonaſſero alle orecchie.

Se noi non facciamo corpo, ne coſtituiamo Capitolo, ne Collegiata, ne ſappiamo dove per noi eſiſta, e coſa importi il Coro: Pur tuttavia non abbiam pane. Se tanto rumore ſi è fatto per toglierci quella parte, che credevamo aver acquiſtata legitimamente ſulle decime del Paroco, col decreto di Roma, e colli noſtri ſtatuti: quale altra via terremo per tirar avanti la vita?

Poveri Preti! tanto è vero, che m' impietoſiſce il caſo voſtro, quantocche per queſto appunto io ſcrivo per voi, comecche a ſpeſe di quell' Univerſità, che col portamento voſtro lacerate, e tradite.

Io

Io non voglio ricordare a queſti Signori le occupazioni di S. Paolo, e degli altri Apoſtoli, onde *ſibi victum quærebant*. Anno eglino (o almeno debbo credere, che le abbiano) per le mani le ſacre carte, e ſanno, che ciò era *opificio manuum ſuarum* (1).

La ricetta, che dette a queſti mali il IV. Concilio di Cartagine, co' ſuoi Canoni 51. 52. 53., è del tenor ſeguente: *Clericus quantumlibet Verbi* Dei *eruditus artificio victum quærat. Clericus victum, & veſtimentum ſibi artificiolo, vel agricultura, abſque officii ſui detrimento paret. Omnes Clerici, qui ad operandum validiores ſunt, & artificiola, & literas diſcant* (2).

Egual medicina preſcrive loro Agostino Barbosa: *Per ſacros Canones permiſſum eſt opera ruſticalia exercere, caniſtra viminibus texere, humum ligonibus exhaurire, hortenſes areolas dividere, plantas ordinatim diſponere, ſurculos inſerere, apum alvearia, cavatis corticibus conſuere, vineas amputare, domos reficere, retia piſcandis piſcibus conſtruere, & his ſimilia* (3). Quello, che rifletto io è, che tra tanti rimedj preſervativi contro la povertà de' Preti ne' Paeſi piccoli, non trovo quel coſtantemente cercar ombra la ſtate, e fuoco il verno, per far nient' altro, che vegetare, e mormorare.

So ben io di vantaggio, che le leggi civili non interdi-

(1) *Act. XVIII. c. XX. 34. 1. or. IV. 12., IX. 25. 1. Theſſ. II., 9. 2. Theſſ. III. 8.*

(2) Gratian. *Diſt. 91. c. 2. & 3.*

(3) Barbosa *ad dict. Cap. 3. diſt. 91.*

terdicono al Prete l' occuparſi in alcun oneſto negozietto ; ſpecialmente , ſe ſia *alimoniæ cauſa* , *vel ut omnis inde proveniens quæſtus in pauperes erogetur* . Coſa , che bene vien permeſſa anche dai Canoni : notiſſimo eſſendo il decreto : del Concilio Eliberitano : *ſi voluerint negotiari* , *inter Provinciam negotientur* . Tacitamente annuendo con queſte parole il Concilio , non eſſer turpe per lo Prete il negoziare , ove ſi contenga *intra Provinciæ fines* . Tanto magiormente , che ſecondo l' avvertì l' Imperator VALENTE con una legge , che abbiamo di lui nel Codice Teodoſiano . . . . *ſi veri ſunt Clerici adjuvare Pauperes* , *& in neceſſitatibus poſitos tenentur* (4).

Quello , che mi peſa è , e mi ſcuſino , ſe lo dico , che non ſolo non ſi compiacciono di alcuna occupazione manuale , dopo che an detto l' officio , e la ſanta meſſa , che più di queſto non fanno di bene ; neppure piace loro ſovvenirſi , che ſian Preti . Ecco come dovrebbero paſſare la vita loro , ſecondo il Canone 4. del Concilio di Toledo , rapportato da GRAZIANO : *Ignorantia mater cunctorum errorum* , *maxime Sacerdotibus* DEI *vitanda eſt* , *qui docendi officium in Populo* DEI *ſuſceperunt* , *Sacerdotes legere ſanctas admonentur ſcripturas* , PAULO *Apoſtolo dicente ad Timothæum* : Attende lectioni , & exhortationi doctrinæ , & ſemper permane in his.

*Sciant*

(4) *L. 5. C. Th. de ſuſtral. coll.*

*Sciant ergo Sacerdotes ſanctas Scripturas, & Canones, & omne opus eorum in prædicatione, & doctrina conſiſtat: atque ædificent cunctos tam fidei ſcientia, quam operum diſciplina* (5).

Rapporta l' iſteſſo GRAZIANO quelle illuſtri parole di S. GIROLAMO contenenti la ſeguente ſentenza. *Hæc duo ſunt Pontificis opera, ut aut a* DEO *diſcat legendo ſcripturas divinas, & ſepius meditando,* AUT POPULUM DOCEBAT, *ſed illa doceat, quæ a* DEO *ipſe didicerit, non ex proprio corde, vel humano ſenſu, ſed quæ Spiritus Sanctus docet.* Se in queſte occupazioni, diceva io, verſaſſero i noſtri Preti di Acquaviva, giurerei, che ſenza neceſſità di far caneſtre di vimini, come S. PAOLO; ſenza guidare armenti, come SANTO SPIRIDIONE (6); ſenza coltivar la Terra, al preſcritto del Concilio di Cartagine; ſarebbero ricchi ſenza uſcir dalla caſa; ed in fede mia il Popolo correrebbe loro appreſſo per largamente premiarli. E ciò per una neceſſaria retribuzione chi li ammaeſtrarebbe nelle lettere, e nella pietà. Così Dio faccia.

Ma non per ciò, da quanto ſuccintamente ho cennato come per una digreſſione, rapporto a che dovrebbe aggirarſi la vita del Prete, ſe ne potrà tirar mai la con-

(5) GRATIANUS *C.* 1. *diſt.* 38.

(6) Di queſto ſanto Veſcovo di ipro ſi ha, che occupandoſi nel farla da paſtore di pecore prima di eſſer Veſcovo; divennto tale, continuò nell' iſteſſo meſtiero, ne perciò meritò mai riprenſione. OZOMENUS lib. 1. cap. 11. NICEPHORUS lib. 8. c. 42.

conſequenza per le mia cauſa, che il Sig. Commendatore non debba egli l' alimento ai noſtri Preti, ed al Paroco, ſpecialmente. Egli per una ineſcuſabile obbligazione vi vien coſtretto a tale preſtazione per virtù delli ſuoi documenti; per obbligo del carattere, e per forza dell' iſtituto, che glorioſamente profeſſa. Alle pruove.

## §. II.

EGli ci ha eſibito il documento (e l' Univerſità gli fa grado), che quanto e' poſſiede, ſotto l' intitolazione di Commenda di S. Primiano di Larino, ſia provenuto alla Religione per donazione di un monaſtero di Benedettini. Eſiſte la gran carta in proceſſo (7). L' eſibizione di eſſa, io la conſidero come una grazia della Providenza alla povera mia Cliente.

Se adunque quello, che oggi ha, lo aveano i Monaci, chi non vede i motivi onde ſolamente i Monaci potevano entrare a poſſederlo? I Monaci di Sant' Angelo in Palazzo, che non dovemo figurarceli Conquiſtatori, per aver potuto acquiſtare collo ſchioppo alla mano; ſe arricchirono, lo dovettero mercè le profuſioni de' Divoti. I quali non danno già per regalare i Sacerdoti, ma piuttoſto come un ſalario del miniſtero loro, perchè pregaſſero Dio *pro*

*re-*

(7) Fol. 74. ad 75.

*redemptione animæ*, ed anche *pro Regibus*, *& omnibus*, *qui in ſublimitate ſunt*, *ut quietam*, *& tranquillam vitam agamus &c.* (8).

Ne queſta verità mi s' impugni col replicarmiſi, che oggi non coſta dei peſi, co' quali potette eſſer laſciata a que' Religioſi tanta dovizie di averi. Dapoiche negli antichi tempi ciocchè davaſi alle Chieſe, non era ſotto condizioni particolari, come di fare qualch' Edificio, di maritar Donzelle, nudrir Orfani, ed anche meno con oblighi di Meſſe, e di anniverſarj; ma ſi dava in puro, e ſemplice dono, e s' incorporava alla maſſa comune, che era il fondo deſtinato alle ſpeſe di tutte le opere di pietà. Quantunque per tanto non ſi ſapeſſe, che fuſſero conſagrati ad alcuna opera particolare; ſarà ſempre vero, che non poſſa farſene l' uſo, che ſe ne voglia, per la gran ragione, che furono ſenza fallo applicati all' univerſalità delle opere caritative (9).

Ma a che divagarci in queſte rifleſſioni generali, ſe dalla carta iſteſſa abbiamo indicati li peſi? *Ceſſionem*, dice la carta, *probavit*, *ratamque habuit anno* 1297 Bonicatius VIII. *Pontifex maximus*, *dato ouere ut quamdiu Monachi in eo Monaſterio vivere vellent*, *teneretur Ordo Hieroſolymitanus iis neceſſaria*

M

(8) Ziegler. *De Dote Eccleſiæ cap. 7. n. 8. & 9. cap. 8. n. 15. & ſeqq.* Boehmerus *Jus Eccleſ. tom. 2. lib. 3. tit. 5. §. 12., 13., 58. &c.* Van-Espen *Jus Eccleſ. Part. 2. ſect. 4. tit. 1. §. 19. & 29.*

(9) Sarpi. Trattato delli Beneficj Art. V.

*ria præſtare ad vitæ ſubſtentationem ; illis autem recedentibus , vel de medio ſublatis* , TENERETUR EADEM RELIGIO ALIQUAS PERSONAS IDONEAS AD DIVINA OFFICIA IBI CELEBRANDA , ET ORATIONES AD DEUM DIVOTE PORIGENDAS , SUFFRAGIA PRO ANIMABUS ILLORUM QUI PRÆDICTUM FUNDAVERUNT MONASTERIUM, ET DOTARUNT , CONTINUE RECITARENT *&c.* (10)

Che pare adunque ? ſi potrà mai di vantaggio contendere l' obbligazione del Sig. Commendatore , ſe la medeſima coſta da una carta da lui liberamente eſibita , e convalidata per ſua parte nel termine ? Chi, di grazia, ſi potranno intender mai le Perſone idonee a celebrar i divini officj , e pregar per li defonti Benefattori , e dotanti , ſe non li Preti naturali del Paeſe ? E pur è , che il Sig. Commendatore non ne tiene alcuno .

Eh , che la coſa è aſſai chiara e dimoſtrativa per ſe ; è una condizione appoſta dai donatori al dono ; condizione di una ragionevolezza, che ſalta agli occhi , e che ſtrozza ; condizione , che non adempiendoſi , definiſce il donatario per mancatore , per non dirlo altrimente , ed un indegno di ritenerlo . Quanto la Commendarende , tutto , tutto è della Chieſa di Acquaviva: tutto è addetto ad opere di pietà , perche tutto per queſto , e non per altro fine fu dato ai Monaci . Il Beneficiato in coſcienza non potrebbe ritenerne , che il ſolo meſchiniſſimo biſognevole del ſuo Perſonale . E pur l' Univerſità ſi contenta , che ſolo

(10) *Fol.* 74.

86

ſolo adempiſca alle condizioni apparenti dal titolo : titolo da lui eſibito , e qnindi irreprovabile : titolo , che il mandargliſi buono , importa il ſacrificio degli occhi , e del buon ſenſo , perche è titolo falſo , titolo nullo.

## §. III.

MA è tempo di finirla. Egli è degniſſimo Commendatore . Ora ſe ſi voleſſe preſcindere da quanto ſi è detto , e forſe con ſolidità iniſcuotibile dimoſtrato ; ſe ſi voleſſe darvi di penna intieramente : queſta ſola caratteriſtica baſta legittimare le premure dell' Univerſità , e lo condanna , a pagar il Paroco , e li Preti d'Acquaviva di neceſſità preciſa , ed aſſoluta .

Lodevoliſſime furono nella Chieſa le Commende , nella loro origine . Accadeva , che vacaſſe un Veſcovado , una Badia , o alcun altro beneficio di padronato , al quale l' Ordinario per qualche cagione , non poteva provedere immediatamente . Il Superiore ne raccomandava la cura ad una Perſona di merito , la quale lungi dal partecipar delle rendite , non ne avea , che la direzione , fino alla proviſta del Succeſſore ; coſicche il beneficio non gli veniva ad eſſere , che di peſo .

Le commende , che in principio non duravano , come ſi è detto , che fino alla proviſta , e ſenza menoma partecipazione alli frutti ; col tratto cominciarono darſi a tempo ; ma il Papa lo proibiva ai

Veſcovi per più di ſei meſi. Finalmente la facenda cominciò ridurſi a vita, per facoltà però riſerbata al Papa ſolamente, in atto, che ſi detenevano tuttavia rinſerrati li Veſcovi tra li ſei meſi; per ritrovarſi ſotto queſta invenzione, come ſotto altre, il comodo di poter ritenere due beneficj ad un tempo: uno che fuſſe *a titolo*, e l'altro *in commenda* (11).

Le Commende anticamente ſi concedevano *in favorem Eccleſiæ*; cioè, che foſſe proviſta di rettore, durante la vedovanza; le preſenti, dice FAGNANO, ſono non più in favore della Chieſa, ma della perſona. Nella conceſſione delle antiche ſe ne rendeva la ragione: *ut Eccleſia interea recte, atque ordine adminiſtretur, eam vobis commendamus.* Oggi ſi eſprime di queſt'altra maniera. *Ut commodius ſuſtentari valeas, de alicujus ſubventionis auxilio providere cupientes, tale monaſterium auctoritate apoſtolica concedimus, & commendamus &c.*

Aveano veramente molto fatigato i Chierici, e li Monaci per mietere nelli campi delli ſecolari. Ma poi, ſpecialmente nelli ſecoli barbarici, ſi cominciò vedere, che li ſecolari non iſtudiavan meno di ridurre ne' lor granai la meſſe raccolta dal Clero; e ſpeſſo con aſſai minor fatiga. Ecco la conſuetudine aſſurda appo alcuni Re, che per premiar la fede de' Grandi, ed animare i Militari alle fatighe della Guerra, di arrogars' il dritto di concedere ad eſſi le Terre delle Chieſe, e ſpecialmen-

(11) SARPI. Storia del Concilio di Trento lib. 2. THOMASSIN Ancienne, & nouvelle Diſcipline. Part. II. Liv. III. Chap. XI.

mente de' Monaſterj, a titolo di Comende, ad eſempio di ciò, che preſſo a poco vedevano farſi dalla Corte di Roma. Gran preteſto a sì fatte violenze porgendo li ſcabroſi tempi delle guerre; l'erario eſauſto; la difeſa del Regno. Di qui venne, che divenuti abati certi Signori Conti, ſi dicevano *Abbacomites*, o *Abbicomites* (12), e ſi ſciupavan bene tutte le rendite della badia in mantenimento di cani, e di Donne di piacere, in atto, che le povere Chieſe cadevano ſmantellate in rovina; e li poveri Monaci ſi andavan morti della fame (13).

Videro anche quei tempi ſcuri date le Commende fino alle Femine. Il noſtro immortale Muratori ci ha rapportato un diploma di Berengario I. Rè d'Italia, col quale nell'anno 898. dà in Commenda ad Ageltruda Imperatrice, vedova di Guido Auguſto due monaſterj .... *cum omnibus adjacentiis, omnibuſque rebus, & Familiis utriuſque ſexus &c.*, e con dichiarazione, che *in omnibus, & per omnia liberam habeat poteſtatem; ſine ulla exceptione, in integrum habendi, poſſidendi, donandi, vendendi, commutandi, vel quidquid voluerit a præſenti die in antea faciendi, ex noſtra pleniſſima largitate* (14). Vedi, che ſtrana generoſità, e quali eran i coſtumi d'allora!



(12) Du-Cange in Gloſſario, v. *Abbicomites*.
(13) Thomassin. Ancienne, e nouvelle diſcipline de l'Egliſe Part. 3. Cap. 47.
(14) Muratori Diſert. 73.

Si può credere quanto, e come si declamasse in quanti Concilj, e sinodi si facevano, contro abusi così esecrandi. Ma una lugubre esperienza fece vedere, non essere altrettanto facile togliere gli abusi, come lo è il condannarli:

Papa Clemente V., che molto avea contribuito alla moltiplicazione delle Commende, confessa, che nell' entrare al ponteficato, non avea potuto rifiutar le premure dei Re, e dei Prelati; e che l' importunità aveagli strappato sovente, ciocchè la giustizia avrebbe dovuto fargli rifiutare. Riconoscendo per tanto come quelle Commende eran di pregiudizio alle Chiese; che lo spirituale era abbandonato, il temporale negletto, e li sudditi destitulti di ogni soccorso; queste cose lo determinavano a rivocar tutte le Commende, senza risparmiar quelle de' Cardinali. Ma in esecuzione si vide, che niente se ne fece; i Cardinali essendo stati i primi a controvenirvi (15).

A tempi di Leone X., bisogna, che il male fusse arrivato all' eccesso. Questo Pontefice nell' anno 1514., dopo aver deplorato nel Concilio del Laterano la desolazione del temporale, e dello spirituale delle Chiese, cagionata dalle Commende; le quali perciò non si sarebbero date per l' avvenire, che a persone di un gran merito: con la bolla *Reformationis curiæ*, letta nella sessione 9. comanda, che i Commendatarj *cujuscumque conditionis, etiam si*

(15) Thomassin Chap. 63.

*ſi Cardinales fuerint*, non poſſano percepir le rendite, che ſotto le ſeguenti modificazioni. *Si menſam habuerint ſeparatam, ac ſeorſim a menſa conventuali, quartam ſuæ menſæ partem pro inſtauratione Fabricæ, ſeu pro ornamentis, veſtibus, paramentis emendis, ſarciendiſque, aut pauperum alimonia, aut ſuſtentatione, ut major exiget, ac ſuadebit neceſſitas. Si vero menſa fuerit communis, tertiam omnium fructuum dicti monaſterii ſibi comendati partem pro ſupradictis oneribus ſupportandis, & ſuſtentatione Monachorum, omnibus aliis deductis oneribus impartiri teneantur &c.*

Queſto decreto del Concilio Lateranenſe ſotto Leone X. s' inſeriſce tuttavia in tutte le bolle di collazione, non eſcluſi i Cardinali colla giunta .... *Volumus autem, quod propter hujuſmodi Commendam divinus cultus, ac ſolitus monachorum, & miniſtrorum numerus in dicto monaſterio nullatenus minuatur: ſed illius, ac dilectorum filiorum Conventus ejuſdem congrue ſupportentur onera conſueta &c.* (16).

E' quì da riflettere con Rebuffo, eſſer mente del Papa, e della Chieſa, che il culto divino non diminuiſca, e che ſe ne portino i peſi dovuti. *Sed*, dice il ſavio autore, *nihil fit a multis ..... quia extranei, qui iſtas Abbatias poſſident, nil, niſi lac, & lanam quærunt, id eſt utilitatem* (17). Perciò avviene, come nel caſo, che s' implori il braccio del Magiſtrato, per farli rientrare in dovere.

Tale

(16) Rebuffus *Prax. Benefic. Tit. de Commendis.*
(17) Van-Espen *jus Eccl. Part. I. Tit. 33. Cap. VII.*
N. Rebuff. *ibid.* n. 18.

Tale è, ſe non vado errato il caſo preſente. Rende la Commenda di S. Primiano 2000. ducati annui. La Chieſa di Sant' Angelo, una col monaſtero è adequata al ſuolo, onde appena ſe ne conoſcono i ſegni. E' ſucceduta in luoco di quella la Chieſa d' Aquaviva: ma lungi dall' averla edificata Malta, l' ha fatta la pietà delli Cittadini nel 1715. *Ædem hanc pene labentem, ruinæque proximam Popularium pietas a fundamentis*. Queſta iſcrizione inciſa ſull' arco della porta di eſſa, non decide onorevolmente per chi ne percepiſce sì bella rendita.

E' a fianchi di eſſa un caſamento conventuale, che dovrebbe eſſer la dimora di coloro, che dovrian pregare ſecondo la mente de' donatori: delli Preti del luoco: ma è da gran tempo convertito in allogiamento degli Affittatori, e de' Publicani ſalariati non a pelare, ma a ſcorticare quell' infeliciſſimi Naturali.

Per li arredi ſacri, guai a quella Chieſa, ſe non vi provvedeſſe l'Univerſità col monte fromentario, che vi mantiene. Niente in una parola, niente aſſolutamente niente il Commendatore paga di quella terza, di quella quarta parte, che dovrebbe erogare in così neceſſarj, e dovuti uſi, al preſcritto delli Concilj, di tante Bolle, della ragione, della giuſtizia.

E quello, che mi fà magior raccapriccio è, che queſta medeſima obligazione viene a' Signori Commendatori ingionta dalli medeſimi ſtatuti dell'Ordine. Ecco ciocche io leggo in eſſi in propoſito delle Chieſe.

*San-*

*Sancimus, & decernimus; quod Bajulivi, Priores, Caſtellanus empoſtæ, Bajulivi Capitulares,* COMMENDATARII, ET FRATRES, QUI REGIMEN COMMENDARUM, *aut bonorum ordinis noſtri tenent, Eccleſias, & Oratoria reſtaurent, reparent, & manuteneant in debito, & honeſto ſtatu; eaque muniant, & ornent libris eccleſiaſticis, veſtimentis, calicibus, & utenſilibus divino uſui aptis, pro qualitate, & conditione proventuum dictarum Commendarum, & domorum; ad ipſarum quoque Eccleſiarum, & Oratoriorum cultum, & obſequium Fratres Cappellanos honeſtæ vitæ, & ſi Fratres Cappellanos Ordinis non reperirent, tunc Cappellanos honeſtos, tam ſeculares, quam regulares, quos habere potuerint, quouſque copia fratrum Cappellanorum adfuerit, deputent, & eligant, qui divote divino officio vacent, & intendant. Super quo exequendo Priores, & Caſtellanus empoſtæ tempus competens Commendatariis, & Fratribus aſſignent.* QUOD SI FACERE RECUSAVERINT, CONTRAFACIENTES FRUCTIBUS COMMENDARUM, ET DOMORUM PRIVATI EXISTANT, *donec prædicta diligenter compleantur. Super tamen hujuſmodi redditibus arcto victu, & veſtitu ipſis reſervato &c.* (18). Soggiugnendoviſi la comminazione contro li Priori, e Caſtellani, di aver a ſupplire a tuttoccio a propie ſpeſe, caſo non curaſſero di diligentemente eſeguire lo Statuto.

E quan-

(18) STATUTA HOSPITALIS HIERUSALEM. *Tit. III. Statuto XXVI. De Ornandis, & reparandis Eccleſiis.*

E quanto al ſoſtegno de' Curati, vi leggo l' altro ſtatuto, che è neceſſità; che pur lo traſcriva. Dice così.

*Quoniam pleriquæ Eccleſiæ noſtri Ordinis curam animarum habentes, aliæquæ Eccleſiæ, & Oratoria, in quibus divinum officium celebrandum eſt. adeo exigui, & tenui redditus ſunt, ut ſuſtinendis decenter pro locorum, & perſonarum qualitatibus eorum Parochis, Curatis, ſeu Rectoribus, & Vicariis perpetuis, ac Beneficiariis minime ſufficiant; licitum erit Prioribus, Caſtellano Empoſtæ, una cum Capitulo Provinciali, quibus plenam damus in iis rebus ſub pœnis ſibi bene viſis, ordinandi, & exequendi poteſtatem, ut diligenter perpenſa, & examinata etiam ex officio, vel alicujus ſimplicis, & vicini beneficii eccleſiaſtici unionem, vel alicujus honeſtæ penſionis, ſive portionis aſſignationem, aut qua commodioris eis videbitur juridica ratione tantum ipſis Curatis, Parochis, ſeu Rectoribus, & Vicariis, ſive Beneficiariis conſtituere, unde digne, & honeſte ſuſtentari, & onera earundem Eccleſiarum, & Oratoriorum ipſis incumbentia ſupportare, & ſuſtinere valeant* (19).

*Ri-*

(19) *Dict. Tit. Statut. XXVII.*

90

## *Riſtretto , e Conchiuſione.*

L' Univerſità di Acquaviva ha domandato aſtringer-
s' il Poſſeſſore a dare il congruo mantenimento
al Paroco, ed alli Preti, che dovrebbero ſervire quel-
la Chieſa . Egli , che non dovea aſpettare di eſſe-
re aſtretto a farlo ; dacche il ſolo titolo , che vi
oſtenta , è di eſſerne Beneficiato Commendatario ;
ha uſato ogni ſforzo per roveſciarne il peſo ſopra
di lei , altronde oppreſſa dai ſuoi ordinarj incarichi.
Ha voluto batter la tracce de' Commendatori Anteceſ-
ſori ; ed eſibendo molte carte foggiate , e ſuppo-
ſte , che abburattate , ſi ſon trovate un mucchio
di fradiciume, e di tarli, da non eſſere atteſi dal Ma-
giſtrato, ne punto, ne poco . E dato , che alcuna
coſa aveſſero potuto operare , ciò non è , che per
un totale roverſcio contro del Producente .
Colle pruove del Termine, non ha fatto, che moſtrare
eſſervi anche in que' Luoghetti de' poveri Uomini ,
capaci a mentire , e deporre a ſeconda di chi arti-
cola , comecche ſia contrario al giuſto, al vero, al
naturale, e del tutto ſuperiore alla loro capacità; e
queſto in atto, che la cauſa era ſuſcettibile di pruo-
va tutt' altra , che della teſtimoniale .
L' Univerſità dall' altro canto crede aver fatto toccar
con mani , che per virtù non ſolo del dritto comu-
ne , che delli ſteſſi ſtatuti dell' Ordine , egli ſenza
veruno ſcampo debba ſtare a ragione , e debba dare

il